SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 229

CAMERA DEI DEPUTATI

Rendiconti dei partiti e movimenti politici per l'esercizio 2001 (art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2).

02A12011

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002.

Istituzione del Comitato interministeriale per il libro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, recante la «Disciplina delle imprese e delle provvidenze per l'editoria»;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: «Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»;

Considerato che le competenze in materia di editoria libraria sono suddivise tra diverse amministrazioni;

Valutata la necessità di istituire un Comitato interministeriale per l'esame congiunto delle principali problematiche inerenti l'editoria libraria, al fine di consentire di attuare le relative politiche in maniera coordinata;

Decreta:

Art. 1.

Comitato per il libro

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato per il libro, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 procede all'esame congiuto delle principali problematiche attinenti il settore dell'editoria libraria, attualmente suddivise tra diverse amministrazioni, in modo di favorire un organico sviluppo del settore. A tal fine il Comitato acquisisce, anche attraverso specifiche audizioni, tutte le necessarie informazioni da operatori ed esperti qualificati del settore, nonché dalle parti sociali e dalle organizzazioni di categoria.

3. I membri del Comitato sono vincolati a mantenere riservate le informazioni acquisite e a non utilizzarle per fini estranei a quelli propri della loro attività istituzionale.

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato con delega per l'informazione, la comunicazione, e l'editoria.

2. Del Comitato fanno parte:

a) un Sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali all'uopo delegato;

b) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

d) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

h) un rappresentante della Conferenza unificata.

3. I componenti del Comitato di cui al comma 2, lettera da *c)* a *h)* sono nominati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.

Roma, 27 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14127

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni di emergenza derivanti da calamità naturali conseguenti a eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 21 dicembre 2001 con i quali è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 31 dicembre 2002;

Vista la richiesta del presidente della regione Campania - Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania di cui alla nota in data 11 novembre 2002;

Considerato che sono tuttora in corso nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello le attività predisposte dal Commissario delegato in materia di completamento delle misure inserite di gestione dell'emergenza, agli interventi di riparazione dei danni agli edifici, ivi compresi le opere di ricostruzione degli edifici distrutti, finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14222

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 5 novembre 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani fino al 31 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 22 dicembre 2000 con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;

Vista la deliberazione n. 366 del 15 novembre 2002 della regione Siciliana di richiesta di proroga dello stato di emergenza idrica in Sicilia;

Considerato che le dichiarazioni di stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto pertanto necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento dell'emergenza idrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14226

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nella città di Villa San Giovanni in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che le condizioni di traffico e di mobilità nella città di Villa San Giovanni da parte di automezzi provenienti o diretti verso il continente hanno determi-

nato una grave situazione di pericolo per la sicurezza della collettività locale, in analogia a quanto determinatosi nella città di Messina;

Considerato che le misure ordinarie adottate sono risultate inadeguate a far fronte con immediatezza ai problemi di vivibilità della cittadinanza;

Considerato che le situazioni sopra evidenziate comportano la ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per dichiarare lo stato di emergenza;

Considerato che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato - Sez. IV, decisione n. 2361/2000, l'esistenza di una grave situazione di pericolo può realizzare quello stato di emergenza tale da richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;

Tenuto conto che le misure e gli interventi attuabili in via ordinaria non consentono di fronteggiare l'emergenza, per cui tale situazione di pericolo deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del sindaco di Villa San Giovanni del 19 novembre 2001;

Ritenuto necessario procedere con somma urgenza all'eliminazione dello stato di pericolo in atto sul territorio della città di Villa San Giovanni (Reggio Calabria);

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza nella città di Villa San Giovanni in relazione all'attraversamento del centro cittadino da parte dei mezzi veicolari pesanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 luglio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Luz Marina Poveda Rubiano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Luz Marina Poveda Rubiano, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesiologia conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestesiologia rilasciato in data 6 dicembre 1985 dalla «Pontificia Universidad Javeriana» di Santafè di Bogotà alla dott.ssa Luz Marina Poveda Rubiano, cittadina italiana, nata a Bogotà il 27 gennaio 1958 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14088

DECRETO 28 novembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 3 ottobre 2002 della ditta EG S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta EG S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

KETOPROFENE «100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033519 012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14225

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brufen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 18 ottobre 2002 della ditta Abbott S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Abbott S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

BRUFEN 600 mg supposte - 10 supposte - A.I.C. n. 022593040.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14223

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Froben».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 18 ottobre 2002 della ditta Abbott S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la

ditta Abbott S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

FROBEN 100 mg supposte - 10 supposte - A.I.C. n. 024284097.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14224

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Riviera di Ponente a r.l.», in Belvedere Marittimo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Riviera di Ponente a r.l.», con sede in Belvedere Marittimo, costituita con atto notaio dott. Innocenzo Mulieri in data 14 dicembre 1977, repertorio n. 5842, registro società n. 484, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 1548/157889.

Cosenza, 28 ottobre 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A14044

DECRETO 28 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Futura a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Futura a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott.ssa Clara Fazio in data 15 marzo 1990, repertorio n. 9327, registro società n. 7178, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3331/259890.

Cosenza, 28 ottobre 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A14045

DECRETO 28 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Ginestra a r.l.», in Scalea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Ginestra a r.l.», con sede in Scalea, costituita con atto notaio dott. Titomalio Vincenzo in data 15 dicembre 1976, repertorio n. 15086, registro società n. 436, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 1472/151002.

Cosenza, 28 ottobre 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A14046

DECRETO 28 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Praia a r.l.», in Praia a Mare.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. edilizia «Nuova Praia a r.l.», con sede in Praia a Mare, costituita con atto notaio dott. Franco Guarino in data 8 giugno 1981, repertorio n. 3319, registro società n. 878, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 1977/187721.

Cosenza, 28 ottobre 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A14047

DECRETO 22 novembre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VICENZA

Visto il proprio decreto n. 19105 del 5 dicembre 2001 che si intende integralmente richiamato e con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS;

Vista la nota del 29 ottobre 2002, con la quale le segreterie provinciali CGIL - CISL - UIL di Vicenza designano il sig. Andrea Cestonaro, quale componente dell'organo collegiale sopra indicato, in sostituzione del sig. Tiberio Zattera;

Decreta:

Art. 1.

È nominato, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in qualità di componente del comitato provinciale INPS il sig. Andrea Cestonaro;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 22 novembre 2002

Il direttore provinciale: BORTOLAN

02A14135

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Marina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Pugliano costituita per rogito notar Sergio Barela in data 19 febbraio 1982, repertorio n. 3223, registro società n. 238/82, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3214;

2) società cooperativa edilizia «Sirenuse - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 15 ottobre 1991, repertorio n. 24574 - registro società n. 1201/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5373;

3) società cooperativa edilizia «U.T.E. Salerno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Antonio Orlando

in data 31 dicembre 1991, repertorio n. 10784, registro società n. 448/92, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5473.

Salerno, 25 novembre 2002

Il dirigente: BIONDI

02A14095

DECRETO 26 novembre 2002.

Scioglimento della piccola società cooperativa trasporti «T.M.C.», in Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n 127, espresso il 26 settembre 2002 (nota del 4 ottobre 2002, prot. n. 1.444.228 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div II);

Decreta:

La piccola società cooperativa trasporti «T.M.C.», con sede in Pesaro (Pesaro e Urbino) via Bonomi n. 1, costituita per rogito dr. Nelson Alberto Cimmino in data 21 luglio 2000 repertorio n. 377, registro imprese n. 22959/2000 presso la Camera di commercio, industria ed artigianato di Pesaro ed Urbino - BUSC n. 1644/293065 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Pesaro, 26 novembre 2002

Il direttore reggente: DAMIANI

02A14139

DECRETO 26 novembre 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Cooperativa agricola operaia L'Unione - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Asti.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la possibilità di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001;

Vista la nota del 3 maggio 2001 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha segnalato a questa direzione che la società cooperativa di seguito indicata risulta inadempiente nel pagamento del contributo di revisione per il biennio 1999/2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola operaia L'Unione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, frazione Caniglie n. 52, posizione n. 486/183208, costituita per rogito notaio dott. Corrado Giazzi in data 10 aprile 1981, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Asti 00634400055, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Avverso il presente decreto è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Asti, 26 novembre 2002

Il dirigente provinciale: FERSINI

02A14042

DECRETO 26 novembre 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Edilmonfer - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Nizza Monferrato.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la possibilità di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001;

Vista la nota del 3 maggio 2001 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha segnalato a questa direzione che la società cooperativa di seguito indicata risulta inadempiente nel pagamento del contributo di revisione per il biennio 1999/2000;

Decreta:

La società cooperativa «Edilmonfer - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nizza Monferrato (Asti), corso Acqui n. 256, posizione n. 532/207049, costituita per rogito notaio dott. Roberto Gabei in data 19 settembre 1984, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Asti 00880590054, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Avverso il presente decreto è ammesso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Asti, 26 novembre 2002

Il dirigente provinciale: FERSINI

02A14043

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 3 dicembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessità di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65370;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», registrata con il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14090

DECRETO 20 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 3 dicembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60725;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14091

DECRETO 20 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l. - Certi Asiago» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l. - Certi Asiago», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Asiago», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1° marzo 2002, protocollo n. 61082;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Asiago»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l. - Certi Asiago», con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 16 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14092

DECRETO 20 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 3 dicembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Taleggio», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n. 65281;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14131

DECRETO 20 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'8 luglio 2002, protocollo n. 63338;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 16 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14132

DECRETO 25 novembre 2002.

Autorizzazione concessa all'organismo «SGS Italia S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fior di latte Appennino meridionale», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1º marzo 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2002, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fior di latte Appennino meridionale», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 che ha sostituito l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 53, come sostituito, relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 29 aprile 2002 di autorizzazione dell'organismo SGS ICS S.r.l. ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fior di latte Appennino meridionale»;

Visto il decreto 25 novembre 2002, con il quale l'organismo SGS ICS S.r.l. è stato cancellato dall'elenco degli organismi privati di cui al comma 1, dell'art. 53, come sostituito, ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio rilasciato all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione «Fior di latte Appennino meridionale»;

Visto il decreto 22 novembre 2002, con il quale l'organismo «S.G.S. Italia S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 53, comma 7, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Comitato promotore della registrazione della D.O.P. «Fior di latte Appennino meridionale», quale associazione richiedente la registrazione, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo SGS ICS S.r.l. e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto di segnalare l'organismo SGS Italia S.r.l., con sede in Milano, via Gaspare Gozzi, 1/a, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 22 novembre 2002 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare continuità alle attività di controllo svolte sulla denominazione «Fior di latte Appennino meridionale» già espletate dall'organismo SGS ICS S.r.l informandone il consumatore;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53, come sostituito, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del citato comma 1 dell'art. 53, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di certificazione «SGS Italia S.r.l.», iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (D.O.P.), la indicazione geografica protetta (I.G.P.) e l'attestazione di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 53, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, è autorizzato, ai sensi del citato art. 53, come sostituito, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Fior di latte Appennino meridionale», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1º marzo 2002.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «S.G.S. Italia S.r.l.» del rispetto e delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo privato autorizzato «S.G.S. Italia S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Fior di latte Appennino meridionale».

2. L'organismo autorizzato «S.G.S. Italia S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fior di latte Appennino meridionale» venga apposta la dicitura «garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92».

3. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio possono comportare la revoca dello stesso.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di registrazione comunitaria in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «S.G.S. Italia S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «S.G.S. Italia S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fior di latte Appennino meridionale» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «S.G.S. Italia S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Fior di latte Appennino meridionale» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Fior di latte Appennino meridionale».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «S.G.S. Italia S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Fior di latte Appennino meridionale», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto, i cui effetti si producono alla data della sua emanazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14125

DECRETO 28 novembre 2002.

Conferimento al consorzio denominato «Istituto marchigiano di tutela», costituito per la tutela delle DOC dei vini Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica, Lacrima di Morro d'Alba, Rosso Conero, Esino, Vernaccia di Serrapetrona e Colli Maceratesi, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001 con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio denominato «Istituto marchigiano di tutela», costituito per la tutela delle DOC dei vini Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica, Lacrima di Morro d'Alba, Rosso Conero, Esino, Vernaccia di Serrapetrona e Colli Maceratesi, con sede in Maiolati Spontini (Ancona), fraz. Moie, via L. Ariosto n. 67, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 28 luglio 2002 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha fornito, con note del 7 novembre 2002 e del 14 novembre 2002, i documenti integrativi richiesti da questo Ministero, a seguito del parere del citato Comitato nazionale;

Considerato pertanto che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a), b), c), d)*, della legge n. 164/1992, per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate DOC, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio denominato «Istituto marchigiano di tutela», costituito per la tutela delle DOC dei vini Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica, Lacrima di Morro d'Alba, Rosso Conero, Esino, Vernaccia di Serrapetrona e Colli Maceratesi, con sede in Maiolati Spontini (Ancona), fraz. Moie, via L. Ariosto n. 67, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi delle predette DOC, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio «Istituto marchigiano di tutela», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, nei confronti del Consorzio «Istituto marchigiano di tutela» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14085

DECRETO 29 novembre 2002.

Modifiche al decreto interministeriale 26 aprile 2002, recante disposizioni applicative dell'art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002, recante disposizioni applicative dell'art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari;

Considerato che il disposto dell'art. 2, comma 1 del richiamato decreto 26 aprile 2002 prevede la possibilità di inoltrare o presentare istanza di autorizzazione finalizzata a produrre paste alimentari secche, precludendo la produzione delle paste alimentari fresche e stabilizzate da destinare all'esportazione aventi requisiti diversi da quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto art. 2, comma 1 del decreto 26 aprile 2002;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di provvedere ad una modifica delle informazioni contenute nell'allegato 1 (Mod. PT/1) approvato con il citato decreto 26 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto 26 aprile 2002, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

i soggetti che intendono produrre sfarinati e paste alimentari ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001 devono inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio rilascio autorizzazioni con sede in via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, domanda in carta libera compilando lo schema di cui all'allegato 1 (Mod. PT/1) riproducibile anche in fotocopia; in alternativa, la domanda può essere presentata alla predetta Direzione generale.

Art. 2.

L'allegato 1 (Mod. PT/1) al decreto 26 aprile 2002, citato nelle premesse, è sostituito dall'allegato 1 (Mod. PT/1) al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

ALLEGATO 1

Mod. PT/1

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari
Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma Tel. 06 4880040; Fax: 06 4880012
(Richiesta autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 187/2001 - articolo 12, comma 4)

☐ PRODUZIONE DIRETTA ☐ PRODUZIONE CONTO TERZI

☐ Pasta alimentare ☐ Sfarinato

QUADRO 1 - RICHIEDENTE

Partita IVA/Codice fiscale

Cognome e nome o Ragione Sociale

Sede legale
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P.

Fax
Prefisso Numero

QUADRO 2 - MAGAZZINO

Ubicazione
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P.

QUADRO 3 - STABILIMENTO

Partita IVA/Codice fiscale

Ragione Sociale

Sede legale
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P.

Fax
Prefisso Numero

Ubicazione (da indicare solo se diversa dalla sede legale)
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P.

QUADRO 4 - MOLINO (da compilare solo in caso di utilizzo di sfarinati non conformi)

Partita IVA/Codice fiscale

Ragione Sociale

Sede legale
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P.

Ubicazione (da indicare solo se diversa dalla sede legale)
Indirizzo e numero civico

Telefono
Prefisso Numero

Comune Prov. C.A.P.

QUADRO 5 - LAVORAZIONE

Data inizio ____ Data fine ____

QUADRO 6 - PRODUZIONE (chilogrammi)

Quantità da produrre

Chilogrammi

QUADRO 7 - CONFEZIONAMENTO

Tipo di confezione		Numero di esemplari allegati
C1	Cartoni alla rinfusa	
C2	Sacchetti	
C3	Pacchetti	

Si dichiara che le confezioni allegate sono conformi alle norme del Paese destinatario

QUADRO 8 - TIPOLOGIA DI PASTA O DI SFARINATO DA PRODURRE

Sez. I

PASTE ALIMENTARI

- P10 Pasta arricchita
- P11 Pasta di farina di grano tenero
- P20 Pasta miscelata
- P30 Pasta integrale
- P101 Pasta tricolore
- P40 Pasta con meno di 4 uova per Kg.
- P50 Pasta con 4 o più uova per Kg.
- P00 Pasta ripiena
- Altro ____ specificare

Sez. II

SFARINATI

- S10 Sfarinato di grano duro
- S20 Sfarinato di grano tenero
- S30 Sfarinato integrale
- Altro ____ specificare

QUADRO 9 - MATERIE PRIME (CHILOGRAMMI)

Codice	Materia prima	Chilogrammi
M10	Semola	
M70	Semolato	
M30	Farina di grano duro	
M80	Farina di grano duro per panific.	
M20	Semola integrale di grano duro	
M40	Farina di grano tenero tipo 00	
M60	Farina di grano tenero 00 (granito)	
M50	Farina di grano tenero tipo 0	
M61	Farina integrale di grano tenero	
M90	Crusca/cruschello	
M100	Proteine di soia	
M221	Farina di soia degrassata	
M110	Uova	

Codice	Materia prima	Chilogrammi
M120	Miscela vitaminica	
M130	Spinaci	
M140	Pomodori	
Altro	____ specificare	
Altro		
Ripieno:		
M150	Carne	
M160	Formaggio	
M170	Pane grattugiato	
M180	Olii	
M191	Aromi	
M192	Sale e spezie	
Altro	____ specificare	
Altro	____ specificare	

QUADRO 10 - MISCELA VITAMINICA (composiz. unitaria di un Kg di miscela in gr.)

Codice	Vitamina	Valore
V10	B1 (Tiamina)	__ __ , __
V20	B2 (Riboflavina)	__ __ , __
V40	PP (Niacina)	__ __ , __
V50	Sali di ferro	__ __ , __
V70	Acido folico	__ __ , __
Altro	____ specificare	__ __ , __

QUADRO 11 - CARATTERISTICHE (su cento parti di sostanza secca)

Codice	Caratteristica	da	a
C20	Ceneri	__ , __	__ , __
C30	Umidità massima	__ , __	__ , __
C40	Fibra grezza	__ , __	__ , __
C50	Fibra alimentare	__ , __	__ , __
C60	Proteine	__ , __	__ , __
Altro	____ specificare	__ , __	__ , __

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO 1 - RICHIEDENTE
Indicare la ragione sociale e la sede legale (se persona giuridica); il nome, il cognome e il domicilio (se persona fisica). Riportare la partita IVA o il codice fiscale del richiedente l'autorizzazione.

QUADRO 2 - MAGAZZINO
Indicare l'ubicazione del magazzino dove si intende depositare la merce prodotta.

QUADRO 3 - STABILIMENTO
Compilare nel caso in cui la produzione richiesta venga effettuata da altri soggetti (**Produzione conto terzi**). Indicare la ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale, nonché l'indirizzo dello stabilimento di lavorazione.

In caso di "**Produzione diretta**", compilare soltanto se l'ubicazione dello stabilimento risulti diversa dalla sede legale indicata al QUADRO 1.

QUADRO 4 - MOLINO
Compilare soltanto nel caso in cui per la produzione richiesta venga utilizzato uno sfarinato difforme dalle norme del regolamento.
Indicare la ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale, nonché l'indirizzo del molino in cui sarà prodotto lo sfarinato.

QUADRO 5 - LAVORAZIONE
Indicare la data di inizio e di fine lavorazione (massimo un anno). La lavorazione non può iniziare prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di spedizione a mezzo di raccomandata A.R. o dalla data di presentazione della richiesta.

QUADRO 6 - PRODUZIONE
Indicare, in chilogrammi, la quantità complessiva da produrre. La produzione deve effettuarsi durante il periodo di validità dell'autorizzazione salvo richiesta di proroga (massimo per un altro anno) da inoltrare prima della data di scadenza del titolo (le operazioni di esportazione del prodotto autorizzato possono essere effettuate anche in data successiva alla scadenza del provvedimento).

QUADRO 7 - CONFEZIONAMENTO
Barrare il tipo di confezionamento che si intende utilizzare e indicare il numero corrispondente degli esemplari allegati. Le confezioni, **per ogni marchio**, devono essere allegate in due esemplari originali uguali. In caso di marchio con formati diversi sarà sufficiente allegare soltanto due esemplari relativi a un unico formato. Esempio: in caso di tre formati a pasta lunga e di due formati a pasta corta, relativi a uno stesso marchio, sarà sufficiente allegare solo quattro esemplari (due confezioni con formato a pasta lunga e due con formato a pasta corta).

QUADRO 8 - TIPOLOGIA DI PASTA O DI SFARINATI DA PRODURRE
Sez. I - Paste Alimentari
Barrare il tipo di pasta alimentare da produrre. Nel caso in cui il prodotto non sia compreso tra quelli riportati, specificare in corrispondenza della voce "altro".
Sez. II - Sfarinati
Barrare il tipo di sfarinato da produrre. Nel caso in cui il prodotto richiesto non sia compreso tra quelli riportati, specificare in corrispondenza della voce "altro".

QUADRO 9 - MATERIE PRIME
Barrare la casella corrispondente alle materie prime che si intendono utilizzare e indicare le rispettive quantità espresse in chilogrammi. Materie prime e ingredienti che non risultino riportati vanno specificati in corrispondenza della voce "altro".

QUADRO 10 - MISCELA VITAMINICA
Barrare la casella corrispondente ai componenti della miscela vitaminica da utilizzare indicando la composizione percentuale per ogni chilogrammo di miscela. Eventuali ingredienti che non risultino riportati vanno specificati in corrispondenza della voce "altro".

QUADRO 11 - CARATTERISTICHE
Compilare soltanto nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi la produzione di sfarinati e nel caso in cui la stessa è finalizzata a produrre paste alimentari con caratteristiche diverse dai limiti stabiliti dal regolamento.
Barrare in corrispondenza delle caratteristiche del prodotto e indicare le percentuali di presenza nello stesso. Eventuali caratteristiche che non risultino riportate vanno specificate in corrispondenza della voce "altro".

QUADRO 12 - PAESI DESTINATARI
Indicare per ognuno dei paesi destinatari del prodotto da autorizzare il rispettivo codice e la corrispondente descrizione (cfr. Tabella A). Elencare i Paesi in ordine progressivo di codice e non in ordine alfabetico.

QUADRO 13 - ANNOTAZIONI
Riportare eventuali osservazioni.

Tabella A - Codifica dei Paesi

Cod.	Paese	Cod.	Paese	Cod.	Paese	Cod.	Paese	Cod.	Paese
660	AFGHANISTAN	318	CONGO	700	INDONESIA	240	NIGER	706	SINGAPORE
70	ALBANIA	724	COREA DEL NORD	616	IRAN	288	NIGERIA	608	SIRIA
208	ALGERIA	728	COREA DEL SUD	612	IRAQ	809	NUOVA CALEDONIA E DIP.	63	SLOVACCHIA
43	ANDORRA	272	COSTA D'AVORIO	624	ISRAELE	804	NUOVA ZELANDA	91	SLOVENIA
330	ANGOLA	436	COSTARICA	48	JUGOSLAVIA	808	OCEA AM.,MICRON.,MARSH.	342	SOMALIA
446	ANGUILLA	92	CROAZIA	79	KAZAKISTAN	810	OCEANIA AMERICANA	669	SRI LANKA
459	ANTIGUA E BARBUDA	448	CUBA	346	KENIA	802	OCEANIA AUSTRALIANA	400	STATI UNITI D'AMERICA
478	ANTILLE OLANDESI	460	DOMINICA, ISOLA	83	KIRGHIZISTAN	814	OCEANIA NEOZELANDESE	224	SUDAN
632	ARABIA SAUDITA	500	ECUADOR	812	KIRIBATI	649	OMAN	492	SURINAME
528	ARGENTINA	220	EGITTO	636	KUWAIT	662	PAKISTAN	27	SVALBARD, ARCIPELAGO
77	ARMENIA	428	EL SALVADOR	684	LAOS	825	PALAU, REPUBBLICA	39	SVIZZERA
474	ARUBA	647	EMIRATI ARABI UNITI	395	LESOTHO	442	PANAMA	393	SWAZILAND
800	AUSTRALIA	336	ERITREA	54	LETTONIA	801	PAPUASIA-NUOVA GUINEA	82	TAGIKISTAN
78	AZERBAIGIAN	53	ESTONIA	604	LIBANO	520	PARAGUAY	736	TAIWAN
453	BAHAMAS	334	ETIOPIA	268	LIBERIA	504	PERU	352	TANZANIA
640	BAHREIN	41	FAEROER, ISOLE	216	LIBIA	813	PITCAIRN, ISOLE	357	TERR. BRIT. OC. INDIANO
666	BANGLADESH	529	FALKLAND, ISOLE	55	LITUANIA	822	POLINESIA FRANCESE	680	THAILANDIA
469	BARBADOS, ISOLE	823	FED. STATI MICRONESIA	743	MACAO	60	POLONIA	280	TOGO
421	BELIZE	815	FIGI, ISOLE	96	MACEDONIA	644	QATAR	817	TONGA
284	BENIN	708	FILIPPINE	370	MADAGASCAR	890	REGIONI POLARI	472	TRINIDAD E TOBAGO
413	BERMUDE, ISOLE	314	GABON	386	MALAWI	306	REP. CENTROAFRICANA	212	TUNISIA
675	BHUTAN	252	GAMBIA	701	MALAYSIA	388	REP. SUDAFRICANA	52	TURCHIA
73	BIELORUSSIA	625	GAZA E GERICO	667	MALDIVE, ISOLE	322	REP.DEM.CONGO (EX ZAIRE)	80	TURKMENISTAN
516	BOLIVIA	76	GEORGIA	232	MALI	247	REPUBBLICA CAPO VERDE	454	TURKS E CAICOS, ISOLE
93	BOSNIA-ERZEGOVINA	276	GHANA	46	MALTA	61	REPUBBLICA CECA	807	TUVALU
391	BOTSWANA	464	GIAMAICA	820	MARIANNE SETT., ISOLE	47	REPUBBLICA DI SAN MARINO	72	UCRAINA
508	BRASILE	732	GIAPPONE	204	MAROCCO	456	REPUBBLICA DOMINICANA	350	UGANDA
703	BRUNEI	44	GIBILTERRA	824	MARSHALL, ISOLE	372	RIUNIONE	64	UNGHERIA
68	BULGARIA	338	GIBUTI	462	MARTINICA	66	ROMANIA	524	URUGUAY
236	BURKINA FASO	628	GIORDANIA	228	MAURITANIA	324	RUANDA	81	UZBEKISTAN
328	BURUNDI	473	GRENADA	373	MAURIZIO	75	RUSSIA	816	VANUATU
696	CAMBOGIA (EX CAMPUCEA)	406	GROENLANDIA	377	MAYOTTE	449	S. CRISTOFORO E NEVIS	484	VENEZUELA
302	CAMERUN	458	GUADALUPA	23	MELILLA	408	S.PIERRE E MIQUELON	457	VERGINI AMER., ISOLE
404	CANADA	416	GUATEMALA	412	MESSICO	806	SALOMONE, ISOLE	468	VERGINI BRIT., ISOLE
463	CAYMAN, ISOLE	260	GUINEA	74	MOLDAVIA	819	SAMOA OCCIDEN., ISOLE	690	VIETNAM
21	CEUTA	257	GUINEA-BISSAU	716	MONGOLIA	467	SAN VINCENZO, ISOLA	811	WALLIS E FUTUNA, ISOLE
244	CIAD	310	GUINEA EQUATORIALE	470	MONTSERRAT	465	SANTA LUCIA, ISOLA	653	YEMEN
512	CILE	488	GUYANA	366	MOZAMBICO	329	SANT'ELENA E DIPEN., ISOLA	378	ZAMBIA
720	CINA, REPUBBLICA	496	GUYANA FRANCESE	676	MYANMAR (EX BIRMANIA)	311	SAO TOME' E PRINCIPE	382	ZIMBABWE
600	CIPRO	452	HAITI	389	NAMIBIA	248	SENEGAL		
45	CITTA' DEL VATICANO	424	HONDURAS	803	NAURU	94	SERBIA E MONTENEGRO		
480	COLOMBIA	740	HONG KONG	672	NEPAL	355	SEYCHELLES, ISOLE E DIPEN.		
375	COMORE, ISOLE	664	INDIA	432	NICARAGUA	264	SIERRA LEONE		

02A14151

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 ottobre 2002.

Contributo straordinario agli istituti e/o enti culturali di ricerca e/o formazione pubblici e privati, con sede operativa nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, di trasferimento delle funzioni dei soppressi organismi dell'intervento straordinario presso il MIUR (ex MURST);

Visto l'art. 6 della legge n. 104/1995, che regola la competenza MIUR nelle aree depresse del settore della ricerca;

Considerato che in relazione alle funzioni trasferite il MIUR ha proceduto mediante bandi annuali all'erogazione di contributi straordinari agli istituti del Mezzogiorno per lo svolgimento di progetti di ricerca e/o formazione;

Considerato il regolamento CEE n. 2052/88, riguardante le aree ricadenti nell'obiettivo 1 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996, che regolamenta i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici;

Vista la nota CIPE n. 29099 del 2 ottobre 2002 di presa d'atto che per l'anno 2002 il MIUR procede all'emanazione del presente bando con uno stanziamento di € 29,00 Ml secondo le procedure in precedenza emanate;

Considerato che gli istituti scientifici e culturali a cui si rivolge il presente bando operano in settori determinanti per la crescita e lo sviluppo delle realtà territoriali e sociali in cui essi stessi operano;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti legittimati ad accedere ai contributi

1. A valere sull'importo di € 29,00 Ml, sono ammessi a fruire di contributi straordinari istituti e/o enti culturali di ricerca e/o formazione pubblici e privati, ad esclusione delle università, con sede operativa nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 del territorio nazionale e che svolgano istituzionalmente attività di ricerca e/o formazione post-universitaria di particolare rilievo e interesse per lo sviluppo del territorio.

2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati alla copertura di attività di ricerca e/o formazione, ovvero all'acquisto, ammodernamento, noleggio di attrezzature di ricerca e/o didattiche.

Art. 2.

Modalità procedurali

1. Nella valutazione della domande, e comunque in coerenza con le disposizioni del decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996 di cui in premessa, andranno prioritariamente considerate, a parità di valutazione, le richieste di contributo provenienti da soggetti che versano in particolari situazioni di accertata o documentata crisi finanziaria.

Art. 3.

Criteri

1. Per la concessione dei contributi di che trattasi il procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle richieste si svolge sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

a) rilevanza della produzione scientifica attraverso la valutazione delle pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle attività di formazione post-universitaria, valutate attraverso i suoi risultati in termini di persone formate e del loro inserimento;

b) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualità, sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica;

c) con riferimento a specifici progetti di ricerca, l'interesse scientifico e la capacità dell'istituto proponente di realizzare il progetto;

d) attività di ricerca o di formazione post-universitaria in collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare della Unione europea, e indicando l'eventuale rilevanza di tali interventi;

e) collegamento dell'attività con i piani pluriennali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e della Unione europea;

f) rapporto fra l'entità e la qualificazione del personale coinvolto nell'attività di ricerca scientifica e la produzione scientifica dell'ente;

g) coerenza e congruità della richiesta rispetto alle attività da svolgere e in relazione ad altre fonti di finanziamento dell'ente, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con altri contributi ordinari o straordinari concessi dal MIUR.

Art. 4.

Modalità di presentazione

1. Per la concessione dei contributi la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La domanda deve contenere tutti gli elementi che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, la sede ed il codice fiscale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

La domanda deve essere corredata da:

a) atto costitutivo;

b) statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica, ove concessa;

c) per i privati, certificati attestanti l'assenza di procedimenti fallimentari o concorsuali. In caso di amministrazioni controllate trasmissione del provvedimento del tribunale;

d) documentazione della struttura organizzativa e di ricerca con indicazione del personale in organico nonché di altro personale in servizio o collaboratore esterno;

e) documentazione della situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese di ricerca e/o formative da quelle strutturali;

f) progetto specifico di ricerca e formazione che si intende realizzare con allegato studio di fattibilità del progetto stesso, da presentare secondo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo;

g) indicazione se l'ente è stato finanziato per quanto riguarda le opere strutturali nell'ambito del PS 35 Ricerca o dell'Azione organica n. 2 dei Piani di attuazione del programma triennale del Mezzogiorno di competenza degli organismi dell'intervento straordinario.

3. Gli elaborati progettuali dovranno fornire elementi in merito a:

obiettivi generali;

articolazione delle attività in fasi con evidenziazione degli obiettivi specifici e della loro relazione con gli obiettivi generali;

eventuali apparecchiature nuove di fabbrica da acquistare con indicazione del loro collegamento con gli obiettivi indicati, in relazione alla fase ed alla durata del loro utilizzo;

cronogramma del progetto con indicazione dei punti di controllo degli indicatori relativi, per consentire il monitoraggio *in itinere* ed *ex post*, dei risultati conseguiti.

4. La ripartizione delle risorse finanziarie nello stanziamento massimo complessivo di € 29,00 Ml è definita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto.

Art. 5.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

spese di personale: ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto;

spese generali: il loro importo forfetario è determinato applicando un'aliquota del 60% sulle spese del personale e/o del 20% sull'importo contributivo, tenendo conto dell'importo più basso risultante da detto calcolo;

spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;

spese di formazione: borse di studio, stages, docenze, ecc.;

spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto;

costo dei servizi di consulenza e utilizzati per l'attività di ricerca e/o formazione;

altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Art. 6.

Commissione di valutazione

Con successivo decreto ministeriale verrà istituita una apposita commissione per lo svolgimento dell'attività di valutazione e selezione delle domande pervenute.

L'assegnazione del contributo potrà essere oggetto di contrattazione negoziata con il richiedente al fine di una ottimizzazione progettuale rispetto alla proposta trasmessa.

Art. 7.

Trasmissione

Le domande con i progetti allegati dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine di cui al precedente art. 4, al MIUR - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca - Uff. VII settore bilancio, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Roma, 9 ottobre 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 337

02A14128

DECRETO 14 ottobre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 9 aprile 2002 con riferimento, in particolare al progetto S346 presentato dalla società Infobyte S.p.a. per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario un supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato;

Acquisito in data 1° agosto 2002 il citato supplemento istruttorio;

Vista la disponibilità del capitolo 8932;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: INFOBYTE S.P.A. - Roma (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S346-P.

Titolo del progetto: Live Art - L'interazione virtuale con l'espositore d'area in real time - Area valorizzazione - Tema fruizione.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.605.148,05 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: € 1.605.148,05;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)*: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.605.148,05.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.075.314,91 per ricerca industriale e,

€ 529.833,14 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1 e 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.047.990,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 524.000,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,75%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,29%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 15 novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 28 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizione.

L'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 1.047.990,00, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932, PG02, esercizio 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A14086

DECRETO 7 novembre 2002.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base FIRB - Ammissione al finanziamento dei progetti negoziali presentati ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n. 199-Ric.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2, della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, a decorrere dal 1° ottobre 2001 secondo le specifiche modalità del D.D. del 14 settembre 2001;

Visto, altresì, l'art. 8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale;

Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot. numeri 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi del predetto art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito, rispettivamente, dei programmi strategici: post genoma; nuova ingegneria medica; neuroscienze; tecnologie abilitanti per la società della conoscenza-ICT; nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato dei materiali; eredità e prospettive nelle scienze umane; scienza e tecnologia nella società della conoscenza; tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, secondo le modalità e i termini definiti nei predetti decreti direttoriali;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449-Ric., con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla commissione, per la valutazione dei predetti progetti, e definiti nella seduta del 7 novembre 2001;

Considerato, in particolare, che la commissione ha ritenuto opportuno, con riferimento alle domande di finanziamento presentate ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sottoporre a valutazione in una prima fase soltanto i 330 progetti pervenuti in data 1° ottobre 2001;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2002, prot. n. 1245-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 3 luglio 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2002, prot. n. 1246-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute del 17 e 24 luglio 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Viste le disponibilità del FIRB;

Visto il decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1472-Ric. del 24 ottobre 2002;

Ritenuta la necessità di procedere alla adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico dei predetti decreti ministeriali n. 1245-Ric. e n. 1246-Ric. del 5 settembre 2002, per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie necessarie nonché, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle modalità di erogazione, di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del FIRB, e secondo i limiti ivi indicati.

2. L'importo di 128.905 k€ grava sulle specifiche disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il contributo ministeriale è assegnato secondo la seguente articolazione:

30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;

il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

4. Il MIUR provvede all'erogazione del contributo alle singole unità di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.

5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unità di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.

Art. 2.

1. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del MIUR.

Art. 3.

1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unità di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

4. Il Ministero può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e semprechè gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Art. 4.

1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla commissione dei garanti.

2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.

4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione «ex post» e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

SEDUTA del 3 luglio 2002

PROGETTI NEGOZIALI *valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

Programma Strategico	**NANOTECNOLOGIE, MICROTECNOLOGIE, SVILUPPO INTEGRATO DEI MATERIALI**
Progetto obiettivo 1	**Sviluppo e messa a punto di tecnologie per la sintesi e la manipolazione della materia su scala nanometrica**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
1.	RBNE01YSR8	**CINGOLANI ROBERTO**	**46,0**	5.436.000,00	650.000,00	3.350.000,00	**4.000.000,00**
2.	RBNE01FSWY	**BELTRAM FABIO**	**44,0**	5.579.000,00	650.000,00	3.450.000,00	**4.100.000,00**
3.	RBNE01TZZ8	**DE BELLIS GIANLUCA**	**43,4**	1.914.000,00	200.000,00	1.200.000,00	**1.400.000,00**
4.	RBNE01YLKN	**GATTESCHI DANTE**	**43,0**	5.041.000,00	570.000,00	3.130.000,00	**3.700.000,00**
5.	RBNE01458S	**BARBUCCI ROLANDO**	**42,4**	4.029.000,00	600.000,00	2.400.000,00	**3.000.000,00**
6.	RBNE01ABPB	**REALE ARMANDO**	**42,0**	2.429.000,00	200.000,00	1.560.000,00	**1.760.000,00**
7.	RBNE01X3CE	**NICOLINI CLAUDIO**	**41,0**	3.000.000,00	300.000,00	1.890.000,00	**2.190.000,00**
8.	RBNE019H9K	**QUICI SILVIO**	**41,0**	3.979.000,00	350.000,00	2.540.000,00	**2.890.000,00**
T O T A L E (seduta del 3 luglio)				**31.407.000,00**	**3.520.000,00**	**19.520.000,00**	**23.040.000,00**

Programma Strategico	**NANOTECNOLOGIE, MICROTECNOLOGIE, SVILUPPO INTEGRATO DEI MATERIALI**
Progetto obiettivo 2	**Sviluppo e realizzazione di sistemi miniaturizzati**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
1.	RBNE019NKS	**MODESTI SILVIO**	**45,0**	6.506.000,00	700.000,00	4.064.000,00	**4.764.000,00**
2.	RBNE017XSW	**ASTI GIOVANNI**	**43,0**	6.341.000,00	600.000,00	4.019.000,00	**4.619.000,00**
3.	RBNE017JZF	**ACIERNO DOMENICO**	**42,0**	5.116.000,00	400.000,00	3.301.000,00	**3.701.000,00**
4.	RBNE012N3X	**SVELTO ORAZIO**	**42,0**	4.773.000,00	500.000,00	2.991.000,00	**3.491.000,00**
5.	RBNE01SLRJ	**COVA SERGIO**	**41,4**	2.500.000,00	600.000,00	1.330.000,00	**1.930.000,00**
6.	RBNE01KZ94	**DE NATALE PAOLO**	**41,0**	4.093.000,00	450.000,00	2.550.000,00	**3.000.000,00**
7.	RBNE01PMZA	**D'AMICO ARNALDO**	**40,0**	2.340.000,00	540.000,00	1.260.000,00	**1.800.000,00**
T O T A L E (seduta del 3 luglio)				**31.669.000,00**	**3.790.000,00**	**19.515.000,00**	**23.305.000,00**

Programma Strategico	**NUOVA INGEGNERIA MEDICA**
Progetto obiettivo 4	**Tecniche di monitoraggio, cura e riabilitazione remota**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
1.	RBNE01HWWR	**STEFANELLI MARIO**	**43,0**	2.720.000,00	420.000,00	1.610.000,00	**2.030.000,00**
2.	RBNE01KYE4	**PARATI GIANFRANCO**	**42,0**	2.143.000,00	200.000,00	1.360.000,00	**1.560.000,00**
3.	RBNE01STZH	**BEDINI REMO**	**42,0**	2.720.000,00	420.000,00	1.610.000,00	**2.030.000,00**
4.	RBNE01LYMJ	**COSMI ERMELANDO VINICIO**	**39,0**	1.354.000,00	240.000,00	780.000,00	**1.020.000,00**
5.	RBNE01M3WA	**GATTINONI LUCIANO**	**39,0**	1.414.000,00	200.000,00	850.000,00	**1.050.000,00**
6.	RBNE01ENLN	**MACELLARI VELIO**	**39,0**	1.397.000,00	240.000,00	810.000,00	**1.050.000,00**
T O T A L E (seduta del 3 luglio)				**11.748.000,00**	**1.720.000,00**	**7.020.000,00**	**8.740.000,00**

SEDUTA del 17 luglio 2002

PROGETTI NEGOZIALI *valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

Programma Strategico	**NEUROSCIENZE**
Progetto obiettivo 1	**Conoscenza dei meccanismi molecolari e cellulari che regolano nel Sistema Nervoso Centrale i processi biologici e psicologici durante lo sviluppo, la maturità e l'invecchiamento**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
1.	RBNE01RHZM	**MATTEOLI MICHELA**	**45,0**	1.157.000,00	300.000,00	600.000,00	**900.000,00**
2.	RBNE01P3L5	**MUSACCHIO ANDREA**	**44,0**	914.000,00	200.000,00	500.000,00	**700.000,00**
3.	RBNE01WY7P	**DI PORZIO UMBERTO**	**42,0**	1.057.000,00	200.000,00	600.000,00	**800.000,00**
4.	RBNE01SZB4	**VISALBERGHI ELISABETTA**	**42,0**	721.000,00	150.000,00	400.000,00	**550.000,00**
5.	RBNE01YRA3	**CATTANEO ELENA**	**41,4**	914.000,00	200.000,00	500.000,00	**700.000,00**
6.	RBNE019J7C	**CESTARI VINCENZO**	**41,0**	914.000,00	200.000,00	500.000,00	**700.000,00**
7.	RBNE01AAS7	**D'ANGELO EGIDIO**	**39,0**	650.000,00	150.000,00	350.000,00	**500.000,00**
8.	RBNE018ET9	**PORRO CARLO ADOLFO**	**39,0**	650.000,00	150.000,00	350.000,00	**500.000,00**
9.	RBNE018R89	**SORBI SANDRO**	**39,0**	650.000,00	150.000,00	350.000,00	**500.000,00**
T O T A L E (seduta del 17 luglio)				**7.627.000,00**	**1.700.000,00**	**4.150.000,00**	**5.850.000,00**

Programma Strategico	**NEUROSCIENZE**
Progetto obiettivo 2	**Basi molecolari dei meccanismi patogenetici delle malattie neurologiche, neurodegenerative e psichiatriche**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
1.	RBNE01ZK8F	**CALISSANO PIETRO**	**42,0**	1.050.000,00	150.000,00	630.000,00	**780.000,00**
2.	RBNE01E7YX	**CATTABENI FLAMINIO**	**42,0**	1.029.000,00	200.000,00	580.000,00	**780.000,00**
3.	RBNE0195AX	**GESSA GIAN LUIGI**	**42,0**	1.050.000,00	150.000,00	630.000,00	**780.000,00**
4.	RBNE01B5WW	**BUGIANI ORSO**	**40,0**	664.000,00	150.000,00	360.000,00	**510.000,00**
5.	RBNE01RZH4	**STRATA PIER GIORGIO**	**40,0**	664.000,00	150.000,00	360.000,00	**510.000,00**
6.	RBNE01KMHY	**MANCARDI GIOVANNI**	**39,0**	664.000,00	150.000,00	360.000,00	**510.000,00**
T O T A L E (seduta del 17 luglio)				**5.121.000,00**	**950.000,00**	**2.920.000,00**	**3.870.000,00**

Programma Strategico	**POST GENOMA**
Progetto obiettivo 1	**Fisiologia e Ingegneria cellulare**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
1.	RBNE01ERXR	**POZZAN TULLIO**	**43,4**	2.543.000,00	400.000,00	1.500.000,00	**1.900.000,00**
2.	RBNE0189JJ	**VITALE MARCO**	**42,4**	2.471.000,00	400.000,00	1.450.000,00	**1.850.000,00**
3.	RBNE01ZYMR	**COMOGLIO PAOLO**	**42,0**	2.257.000,00	400.000,00	1.300.000,00	**1.700.000,00**
4.	RBNE0132MY	**AMATI PAOLO**	**41,0**	1.443.000,00	300.000,00	800.000,00	**1.100.000,00**
5.	RBNE0135F9	**BERTON GIORGIO**	**40,6**	1.221.000,00	150.000,00	750.000,00	**900.000,00**
6.	RBNE01BBYW	**DI LAURO ROBERTO**	**40,0**	1.629.000,00	200.000,00	1.000.000,00	**1.200.000,00**
7.	RBNE019J9W	**VEZZONI PAOLO MARIA**	**40,0**	1.200.000,00	200.000,00	700.000,00	**900.000,00**
8.	RBNE01JFFA	**BLASI FRANCESCO**	**39,4**	1.729.000,00	300.000,00	1.000.000,00	**1.300.000,00**
9.	RBNE01F5WT	**SACCONE CECILIA**	**39,4**	1.629.000,00	200.000,00	1.000.000,00	**1.200.000,00**
10.	RBNE01T8C8	**BALDUINI CESARE**	**39,2**	1.629.000,00	200.000,00	1.000.000,00	**1.200.000,00**
11.	RBNE015MPB	**MACINO GIUSEPPE**	**39,0**	1.079.000,00	150.000,00	650.000,00	**800.000,00**
12.	RBNE01NWCH	**ROTILIO GIUSEPPE**	**39,0**	1.629.000,00	200.000,00	1.000.000,00	**1.200.000,00**
13.	RBNE01KMT9	**DI MAURO ERNESTO**	**38,0**	1.629.000,00	200.000,00	1.000.000,00	**1.200.000,00**
14.	RBNE01W7JB	**ROSATO VITTORIO**	**38,0**	1.486.000,00	200.000,00	900.000,00	**1.100.000,00**
T O T A L E (seduta del 17 luglio)				**23.574.000,00**	**3.500.000,00**	**14.050.000,00**	**17.550.000,00**

SEDUTA del 24 luglio 2002

PROGETTI NEGOZIALI *valutati positivamente dalla Commissione e relativo contributo proposto*

Programma Strategico	**POST GENOMA**
Progetto obiettivo 2	**Identificazione di alterazioni molecolari implicate nella e/o associate alla genesi e allo sviluppo di malattie comuni e rare**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
1.	RBNE0157EH	**WEISZ ALESSANDRO**	**46,0**	2.157.000,00	300.000,00	1.300.000,00	**1.600.000,00**
2.	RBNE01SM99	**PELICCI PIER GIUSEPPE**	**44,7**	1.893.000,00	250.000,00	1.150.000,00	**1.400.000,00**
3.	RBNE01JJ45	**DALLAPICCOLA BRUNO**	**44,0**	1.557.000,00	200.000,00	950.000,00	**1.150.000,00**
4.	RBNE01Y3N3	**MANTOVANI ALBERTO**	**44,0**	1.821.000,00	250.000,00	1.100.000,00	**1.350.000,00**
5.	RBNE01S29H	**VIGLINO PAOLO**	**44,0**	1.329.000,00	200.000,00	790.000,00	**990.000,00**
6.	RBNE01N4Z9	**MALAVASI FABIO**	**42,7**	1.343.000,00	200.000,00	800.000,00	**1.000.000,00**
7.	RBNE0189HM	**BALLABIO ANDREA**	**42,5**	2.014.000,00	300.000,00	1.200.000,00	**1.500.000,00**
8.	RBNE01AY9E	**TARONE GUIDO**	**42,5**	1.079.000,00	150.000,00	650.000,00	**800.000,00**
9.	RBNE01W9PM	**TOCCHINI-VALENTINI GLAUCO**	**42,5**	1.486.000,00	200.000,00	900.000,00	**1.100.000,00**
10.	RBNE014975	**LUZZATTO LUCIO**	**42,0**	1.414.000,00	200.000,00	850.000,00	**1.050.000,00**
11.	RBNE01LCKB	**SCALA GIUSEPPE**	**42,0**	936.000,00	150.000,00	550.000,00	**700.000,00**
12.	RBNE019X38	**LO COCO FRANCESCO**	**41,7**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
13.	RBNE01HCKF	**MOCARELLI PAOLO**	**41,4**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
14.	RBNE015AX4	**SCHIAFFINO STEFANO**	**41,0**	957.000,00	100.000,00	600.000,00	**700.000,00**
15.	RBNE013JYM	**SCHENA FRANCESCO PAOLO**	**40,7**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
16.	RBNE014HJ3	**AROSIO PAOLO**	**40,0**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
17.	RBNE01A882	**PATRONO CARLO**	**40,0**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
18.	RBNE01PZER	**RUSSO MATTEO ANTONIO**	**40,0**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
19.	RBNE01RNN7	**STEFANINI MIRIA**	**40,0**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
20.	RBNE01724C	**BIANCHI GIUSEPPE**	**39,0**	957.000,00	100.000,00	600.000,00	**700.000,00**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
21.	RBNE01XHME	**CAPPELLINI FIORELLI MARIA DOMENICA**	**39,0**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
22.	RBNE01X8NT	**RACAGNI GIORGIO**	**39,0**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
23.	RBNE01FEJ7	**RAITERI MAURIZIO**	**39,0**	957.000,00	100.000,00	600.0000,00	**700.000,00**
24.	RBNE01MAWA	**DI FIORE PIER PAOLO**	**38,7**	957.000,00	100.000,00	600.000,00	**700.000,00**
25.	RBNE01XMP4	**FERRARI MAURIZIO**	**38,7**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
26.	RBNE01A7YT	**PINCHERA ALDO**	**38,5**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
27.	RBNE01M9HS	**ASCENZI PAOLO**	**38,0**	814.000,00	100.000,00	500.000,00	**600.000,00**
28.	RBNE01JKLF	**MULLER EUGENIO**	**38,0**	743.000,00	100.000,00	450.000,00	**550.000,00**
29.	RBNE01A4Y9	**FOA' ROBERTO**	**37,7**	886.000,00	100.000,00	550.000,00	**650.000,00**
30.	RBNE018AAP	**FRANCESCHI CLAUDIO**	**37,7**	957.000,00	100.000,00	600.000,00	**700.000,00**
31.	RBNE01C5S2	**PIGNATTI PIER FRANCO**	**37,5**	957.000,00	100.000,00	600.000,00	**700.000,00**
T O T A L E (seduta del 24 luglio)				**34.168.000,00**	**4.400.000,00**	**20.840.000,00**	**25.240.000,00**

Programma Strategico	**POST GENOMA**
Progetto obiettivo 3	**Prevenzione e cura delle malattie comuni e rare: farmaci innovativi, vaccini e terapia genica**

	Protocollo CINECA	PROPONENTE	Punteggio	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
1.	RBNE01KXC9	**RIVA SILVANO**	**46,0**	2.571.000,00	400.000,00	1.520.000,00	**1.920.000,00**
2.	RBNE01RB9B	**GUARDIOLA JOHN**	**44,7**	1.279.000,00	250.000,00	720.000,00	**970.000,00**
3.	RBNE017B4C	**PARMIANI GIORGIO**	**44,7**	2.621.000,00	450.000,00	1.520.000,00	**1.970.000,00**
4.	RBNE01TTJW	**BERTINI IVANO**	**44,0**	1.686.000,00	300.000,00	970.000,00	**1.270.000,00**
5.	RBNE01N9EE	**CASSONE ANTONIO**	**44,0**	3.050.000,00	450.000,00	1.820.000,00	**2.270.000,00**
6.	RBNE01AP77	**BORDIGNON CLAUDIO**	**43,0**	2.093.000,00	350.000,00	1.220.000,00	**1.570.000,00**
7.	RBNE015J4Z	**SCOLASTICO CARLO**	**43,0**	986.000,00	100.000,00	620.000,00	**720.000,00**
8.	RBNE0127YS	**GIACCA MAURO**	**41,0**	1.107.000,00	150.000,00	670.000,00	**820.000,00**
9.	RBNE01J3SK	**LA COLLA PAOLO**	**41,0**	1.307.000,00	150.000,00	810.000,00	**960.000,00**
10.	RBNE01X3NB	**CORDA DANIELA**	**40,7**	1.757.000,00	300.000,00	1.020.000,00	**1.320.000,00**
11.	RBNE01NR34	**MANFREDI MARIO**	**40,7**	1.136.000,00	150.000,00	690.000,00	**840.000,00**
12.	RBNE013PMJ	**BONINO FERRUCCIO**	**40,4**	2.093.000,00	350.000,00	1.220.000,00	**1.570.000,00**
13.	RBNE017F8N	**BRANDI ALBERTO**	**40,0**	1.279.000,00	250.000,00	720.000,00	**970.000,00**
14.	RBNE01P4B5	**NICOLETTI GIUSEPPE**	**39,0**	1.636.000,00	250.000,00	970.000,00	**1.220.000,00**
15.	RBNE01FJBE	**POCAR DONATO**	**39,0**	986.000,00	100.000,00	620.000,00	**720.000,00**
16.	RBNE01LFNY	**BONMASSAR ENZO**	**38,7**	686.000,00	100.000,00	410.000,00	**510.000,00**
17.	RBNE01ARR4	**CONDORELLI DANIELE FILIPPO**	**38,4**	986.000,00	100.000,00	620.000,00	**720.000,00**
18.	RBNE01MTYS	**FLORIO SAVERIO**	**38,0**	1.300.000,00	200.000,00	770.000,00	**970.000,00**
T O T A L E (seduta del 24 luglio)				**28.559.000,00**	**4.400.000,00**	**16.910.000,00**	**21.310.000,00**

RIEPILOGO GENERALE

Programma Strategico di riferimento	Data della riunione	Costo ritenuto congruo (€)	Finanziamento contratti Giovani Ricercatori e Ricercatori Chiara Fama (€)	Cofinanziamento attività di ricerca (€)	Finanziamento complessivo (€)
NANOTECNOLOGIE, MICROTECNOLOGIE, SVILUPPO INTEGRATO DEI MATERIALI - *P.O.1*	*Seduta 3/7/2002*	**31.407.000,00**	**3.520.000,00**	**19.520.000,00**	**23.040.000,00**
NANOTECNOLOGIE, MICROTECNOLOGIE, SVILUPPO INTEGRATO DEI MATERIALI - *P.O.2*	*Seduta 3/7/2002*	**31.669.000,00**	**3.790.000,00**	**19.515.000,00**	**23.305.000,00**
NUOVA INGEGNERIA MEDICA – *P.O. 4*	*Seduta 3/7/2002*	**11.748.000,00**	**1.720.000,00**	**7.020.000,00**	**8.740.000,00**
NEUROSCIENZE – *P.O. 1*	*Seduta 17/7/2002*	**7.627.000,00**	**1.700.000,00**	**4.150.000,00**	**5.850.000,00**
NEUROSCIENZE – *P.O. 2*	*Seduta 17/7/2002*	**5.121.000,00**	**950.000,00**	**2.920.000,00**	**3.870.000,00**
POST GENOMA – *P.O. 1*	*Seduta 17/7/2002*	**23.574.000,00**	**3.500.000,00**	**14.050.000,00**	**17.550.000,00**
POST GENOMA – *P.O. 2*	*Seduta 24/7/2002*	**34.168.000,00**	**4.400.000,00**	**20.840.000,00**	**25.240.000,00**
POST GENOMA – *P.O. 3*	*Seduta 24/7/2002*	**28.559.000,00**	**4.400.000,00**	**16.910.000,00**	**21.310.000,00**
T O T A L E (3 luglio, 17 luglio, 24 luglio 2002)		**173.873.000,00**	**23.980.000,00**	**104.925.000,00**	**128.905.000,00**

Totale contributi a carico MIUR *(€)*	**128.905.000,00**

02A14083

DECRETO 25 novembre 2002.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14, comma 13, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1473/Ric. del 25 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2002;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 5 novembre 2002, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Piemonte:

COORD3 S.p.a., corso Stati Uniti n. 39 - 10129 Torino.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 29.40 - fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione).

Punto di primo contatto:

tel. 011/9635511;

e-mail: research@coord3.com

fax 011/9635566;

sito Internet: www.coord3.com

Lombardia:

A.C.S.E. - Assemblaggi consulenza sistemi elaborativi S.r.l., via Nuova Valassina n. 50 - 20048 Carate Brianza (Milano).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.2 - fornitura di software e consulenza in materia di informatica;

72.6 - altre attività connesse all'informatica.

Punto di primo contatto:

tel. 0362/90841;

e-mail: pventurini@acse.it

fax 0362/908454;

sito Internet: www.acse.it

Pelizzari S.r.l., via Manzoni n. 28 - 25020 Flero (Brescia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 29.56.5 - fabbricazione robot industriali per usi molteplici.

Punto di primo contatto:

tel. 030/3582647;

fax 030/2681346.

Lazio:

Laboratorio analisi Guidonia S.r.l., via Roma n. 181/c-d-e-f-g - 00012 Guidonia (Roma).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

85.14.1 - radioimmunologia, genetica, microbiologia, immunometria, ematologia, virologia, citologia;

73.10D - rivelatori di sostanze stupefacenti, studi ricerche e sviluppo sperimentale nel campo della chimica e scienze biologiche;

15.00 - industrie alimentari, HACCP.

Punto di primo contatto:

tel. 0774/345000;

e-mail: euromedguidonia@libero.it

fax 0774/341095;

sito Internet: www.analisiguidonia.it

Molise:

Parco scientifico e tecnologico Moliseinnovazione S.c. a r.l., via F. De Sanctis snc - 86100 Campobasso.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.1 - ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e delle tecnologie agro-alimentari ed ambientali.

Punto di primo contatto:

tel. 0874/431101;

e-mail: marcomolino@pstmol.it

fax 0874/317729;

sito Internet: www.pstmol.it

Campania:

CAMPEC - Consorzio per le applicazioni dei materiali plastici e per i problemi di difesa dalla corrosione S.c.r.l., via Nuovo Macello - 80055 Portici (Napoli).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10D - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica.

Punto di primo contatto:

tel. 081/7347535;

e-mail: bonad@campec.com

fax 081/7348389;

sito Internet: www.campec.com

RTM - Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione S.p.a., via Olivetti n. 1 - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 74.20.3 - servizi di ingegneria integrata.

Punto di primo contatto:

tel. 081/5255135;

e-mail: rtm@technapoli.it

fax 081/5257207;

sito Internet: www.rtm.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il dirigente: COBIS

02A14089

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 novembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa muratori Mirandola S.c. a r.l.» in liquidazione, in Mirandola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 novembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa muratori Mirandola S.c. a r.l.» in liquidazione, con sede in Mirandola (Modena), codice fiscale 00155420367 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Alessandro Clò, nato a Modena il 31 maggio 1964, ivi domiciliato in via Emilia Est n. 18/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 novembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14093

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Nuoro nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Nuoro nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione del nuovo ufficio locale di Nuoro con la conseguente soppressione dell'ufficio delle imposte dirette della stessa città, al fine di facilitare e favorire le operazioni di trasloco nonché evitare fastidiosi inconvenienti all'utenza, il direttore regionale della Sardegna, con nota n. OQ/39635/UE del 6 novembre 2002, ne ha disposto la chiusura, pertanto l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 novembre 2002

Il direttore regionale: SPAZIANI

02A14123

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Nuoro nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Nuoro nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione del nuovo ufficio locale di Nuoro con la conseguente soppressione dell'ufficio IVA della stessa città, al fine di facilitare e favorire le operazioni di trasloco nonché evitare fastidiosi inconvenienti all'utenza, il direttore regionale della Sardegna, con nota n. OQ/39635/UE del 6 novembre 2002, ne ha disposto la chiusura, pertanto l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 novembre 2002

Il direttore regionale: SPAZIANI

02A14124

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 13 novembre 2002, l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Ancona.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 13 novembre 2002 dalle ore 11,30 per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia dell'entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 25 novembre 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A14114

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

1) l'accertato irregolare funzionamento nel giorno 13 novembre 2002 e mancato funzionamento nel giorno 14 novembre 2002 dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli, come da nota del 20 novembre 2002, protocollo n. 74/2002, della procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e della nota n. 4105 del 13 novembre 2002 del P.R.A. di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 13 e 14 novembre 2002, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli, ha avuto problemi tecnici di non immediata soluzione, e quindi dalle ore 10,30 del giorno 13 e per tutto il giorno 14 il suddetto ufficio non ha aperto gli sportelli al pubblico; pertanto la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha preso atto della mancata apertura degli sportelli e ne ha dato comunicazione a questa direzione regionale con la nota su indicata.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 novembre 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A14115

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Parma, Ferrara e Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Parma, Ferrara e Bologna, nei giorni e orari di seguito elencati, così come autorizzati dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Parma, il giorno 11 novembre 2002, causa assemblea del personale, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi dalle ore 8 alle 12,30.

Il P.R.A. di Ferrara, il giorno 11 novembre 2002, causa addestramento tecnico del personale in merito alle procedure di gestione dello sportello telematico dell'automobilista, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi dalle ore 11 alle 12.

Il P.R.A. di Bologna, il giorno 21 novembre 2002, causa addestramento tecnico del personale in merito alle procedure di gestione dello sportello telematico dell'automobilista, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi nelle ore pomeridiane.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 novembre 2002

Il direttore regionale: ROSSI

02A14116

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2002.

Nomina di un componente del comitato di sorveglianza della Lloyd Nazionale S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 2132).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1992 con il quale la Lloyd Nazionale S.p.a., con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'I.S.V.A.P.;

Visto il provvedimento I.S.V.A.P. del 13 luglio 1992 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della Lloyd Nazionale S.p.a.;

Visto il provvedimento I.S.V.A.P. n. 182 del 1° marzo 1996 con il quale il predetto comitato è stato integrato da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il provvedimento I.S.V.A.P. n. 1937 del 24 settembre 2001 con il quale è stato sostituito il presidente del citato comunicato;

Considerata la nota n. 34013 del 13 novembre 2002 con la quale il commissario liquidatore della Lloyd Nazionale ha chiesto di integrare il comitato in questione in quanto composto da un numero pari di componenti;

Considerato che ai sensi del richiamato art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comitato è costituito da tre o cinque componenti e che pertanto si ravvisa l'opportunità di far luogo all'integrazione del collegio;

Considerato che può essere nominato l'avv. Carlo Alessi, che è in possesso dei requisiti di legge;

Nomina

l'avv. Carlo Alessi componente del comitato di sorveglianza della Lloyd Nazionale S.p.a.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

avv. prof. Adolfo Di Majo, presidente;

avv. Antonino Mormino;

sig. Pompeo Arienzo;

rag. Gilda Vermiglio;

avv. Carlo Alessi.

Roma, 4 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14122

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2002.

Autorizzazione alla società Net Insurance S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2131).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento I.S.V.A.P. del 18 dicembre 2000, n. 1756, con il quale la Net Insurance S.p.a., con sede in Roma, via Barberini, 29 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 8. Incendio ed elementi naturali, limitatamente ai rischi relativi ai fabbricati civili costituiti in garanzia ipotecaria e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione;

Vista l'istanza in data 14 maggio 2002 con la quale la Net Insurance S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata:

ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 2. Malattia, 9. Altri danni ai beni, 17. Tutela giudiziale e 18. Assistenza;

ad eliminare le limitazioni sussistenti nei rami già oggetto di precedente provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento ai rami 8. Incendio ed elementi naturali e 16. Perdite pecuniarie di vario genere;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 14 novembre 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Net Insurance S.p.a.;

Dispone:

La società Net Insurance S.p.a., con sede in Roma, via Barberini, 29, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 2. Malattia, 9. Altri danni ai beni, 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

La medesima società è altresì autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami già in precedenza autorizzati limitatamente ad alcuni rischi e precisamente: 8. Incendio ed elementi naturali e 16. Perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A14121

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238, e modificazione di deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 195/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2002;

Premesso che:

in data 4 settembre 2002, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto-legge n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002 (di seguito: decreto-legge n. 193/2002), che dispone che siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) e che, in attesa dell'adozione di tale decreto e comunque fino al 30 novembre 2002, si applicano le tariffe determinate anteriormente al 1° agosto 2002;

l'art. 1 del decreto-legge n. 193/2002 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente al 1° agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/1995 e, da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative;

il decreto-legge n. 193/2002 è stato convertito, senza modificazioni, con legge 28 ottobre 2002, n. 238;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'Autorità (di seguito: criteri integrativi), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002);

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto-legge n. 193/2002, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: delibera-

zione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con: deliberazione 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, deliberazione 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, deliberazione 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, deliberazione 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione 27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002, deliberazione 23 aprile 2002, n. 70/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 70/02) e la deliberazione 26 giugno 2002, n. 121/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 121/02);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

la comunicazione 29 ottobre 2002 recante «Chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193/02», con la quale l'Autorità ha precisato che l'art. 1 del decreto-legge n. 193/2002 ha protratto l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate anteriormente al 1° agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/1995 e, da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative;

Considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 nel fissare i criteri integrativi prevede, all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, che l'Autorità provveda a definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato;

il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 prevede all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, che l'Autorità definisca metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo;

quanto sopra determina l'urgenza di introdurre, senza dar corso al procedimento di cui all'art. 5 della delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, tali metodologie di aggiornamento delle tariffe;

Considerato inoltre che:

la diminuzione della frequenza di aggiornamento delle tariffe del gas consente di ridurre il fermento inflazionistico derivante dalle aspettative di aggiornamento, nonché di ritardare lo svolgersi degli effetti inflazionistici derivanti da aumenti dei prezzi della materia prima;

l'estensione del periodo di riferimento per la rilevazione dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali utilizzati per l'indice di aggiornamento delle tariffe consente di smorzare l'effetto di eventuali picchi nei prezzi delle medesime materie prime sulle tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas, contenendo di conseguenza l'impatto inflativo di tali variazioni;

Ritenuto che sia opportuno:

adottare una periodicità di aggiornamento trimestrale, anziché bimestrale, delle tariffe del gas, per la parte relativa al costo della materia prima del gas;

prevedere una cadenza temporale di aggiornamento delle tariffe che coincida con l'anno solare, con inizio dei trimestri il 1° gennaio;

mantenere scadenze di aggiornamento identiche a quelle del gas naturale anche per l'aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2 della deliberazione n. 52/99 (di seguito: gas di petrolio liquefatti);

estendere il periodo di riferimento per la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali all'arco temporale compreso tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe del gas naturale;

estendere il periodo di riferimento per la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali all'arco temporale compreso tra il terzultimo e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti;

Ritenuto inoltre che:

le determinazioni attuative dei criteri integrativi di cui all' art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, debbano applicarsi anche con riferimento al mese di dicembre 2002;

per effetto di tali determinazioni, per il trimestre ottobre-dicembre 2002 non si abbia alcuna variazione della tariffa del gas naturale e delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti;

Ritenuto che le modalità adottate per l'aggiornamento delle tariffe del gas tutelino la piena economicità delle imprese produttrici, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo;

Delibera:

Art. 1.

Modificazioni in materia di indicizzazione delle tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale, per la parte relativa al costo della materia prima

1.1. L'art. 1, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 52/99), è sostituito dal seguente comma:

«Le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato di gas naturale sono aggiornate il primo giorno di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri il 1° gennaio di ciascun anno, al verificarsi delle condizioni previste nei seguenti commi.».

1.2. L'art. 1, comma 2, della deliberazione n. 52/99 è sostituito dal seguente comma:

«Ai fini dell'aggiornamento di cui al precedente comma, viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento I_t composto da: I_t = a $GASOLIO_t/GASOLIO_o$ + b BTZ_t/BTZ_0 + c $GREGGIO_t/GREGGIO_o$ dove:

a) a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,49;

b) $GASOLIO_t$, è la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.2, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;

c) $GASOLIO_o$ è il valore base di GASOLIO, relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 21,9137 centesimi di euro/kg;

d) b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,38;

e) BTZ_t è la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;

f) BTZ_o è il valore base di BTZ relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 14,1070 centesimi di euro/kg;

g) c è il peso attribuito all'indice del prezzo del greggio, pari a 0,13;

h) $GREGGIO_t$ è la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni FOB breakeven prices dei greggi Arab Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in euro/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi. Le quotazioni dei greggi denominati Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend sono rappresentate dalla media aritmetica delle quotazioni dei tre greggi denominati Arabian Light, Iranian Light e Kuwait e quotati Fob Breakeven Price, in US$/barile, a Rotterdam, moltiplicata rispettivamente per i seguenti fattori:

Kirkuk: 1,035;

Murban: 1,045;

Saharan Blend: 1,112;

Zuetina: 1,115;

Brass Blend: 1,138;

i) $GREGGIO_o$ è il valore base di GREGGIO relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 18,4792 centesimi di euro/kg».

1.3. L'art. 1, comma 3, della deliberazione n. 52/99 è sostituito dal seguente comma:

«Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (I_{t-1}), ossia se:

$$\left| \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \right| > 0,05$$

le tariffe sono aggiornate apportando una variazione $\triangle T$, positiva o negativa, calcolata mediante la seguente formula:

$$\triangle T = QE_0 \times (I_t - I_{t-1}) \text{ centesimi di euro/MJ}$$

dove QE_0 è la quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale riconosciuta nell'ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 9, comma 3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), pari a 0,3151 centesimi di euro/MJ per il quarto bimestre (luglio-agosto) 2002».

Art. 2.

Modificazioni in materia di indicizzazione delle tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas, per la parte relativa al costo della materia prima

2.1. L'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità n. 52/99, è sostituito dal seguente comma:

«Le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas sono aggiornate il primo giorno di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri il 1° gennaio di ciascun anno, al verificarsi delle condizioni previste nei seguenti commi.».

2.2. L'art. 2, comma 2, della deliberazione n. 52/99 è sostituito dal seguente comma:

«Con riferimento ai gas di petrolio liquefatti, ai fini dell'aggiornamento di cui al precedente comma viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento J_t composto da:

$$J_t = \frac{PROPANO_t}{PROPANO_o}$$

dove:

a) $PROPANO_t$ è la media riferita al periodo intercorrente tra il terzultimo e l'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media, dal giorno 15 del quartultimo mese al giorno 14 dell'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle tariffe, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati dall'Ufficio italiano cambi, considerando i soli giorni di quotazione del dato;

b) $PROPANO_o$ è il valore base di PROPANO relativo al periodo febbraio-aprile 2002, pari a 22,6643 centesimi di euro/kg.

2.3. L'art. 2, comma 3, della deliberazione n. 52/99 è sostituito dal seguente comma:

«Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (J_{t-1}), ossia se:

$$\left| \frac{J_t - J_{t-1}}{J_{t-1}} \right| > 0,05$$

le tariffe sono aggiornate apportando una variazione $\triangle T$, positiva o negativa, calcolata mediante la seguente formula:

$$\triangle T = QEPROPMC_o \times (J_t - J_{t-1}) \text{ centesimi di euro/MJ}$$

dove $QEPROPMC_o$ è la quota a copertura dei costi di approvvigionamento di gas di petrolio liquefatti e di altri gas distribuiti a mezzo rete urbana riconosciuta nell'ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 9, comma 3, della deliberazione n. 237/00, pari a 0,4484 centesimi di euro/MJ per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002».

Art. 3.

Disposizioni per il mese di dicembre 2002

3.1. Per il mese di dicembre 2002:

a) sono confermate le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 52/99, come aggiornate ai sensi dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 121/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002;

b) sono confermate le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99, come aggiornate ai sensi dell'art. 2 della deliberazione della medesima Autorità 23 aprile 2002, n. 70/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2002.

Art. 4.

Disposizioni finali

4.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 2002.

Milano, 29 novembre 2002

Il presidente: RANCI

02A14094

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2002.

Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 13858).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001 e n. 13659 del 10 luglio 2002, concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati;

Ritenuta l'opportunità di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento;

Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 2 dicembre 2002;

Delibera:

I. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001 e n. 13659 del 10 luglio 2002, è modificato e integrato come segue:

la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) è sostituita dalla seguente:

c) «aderente»: il soggetto partecipante ai sistemi di garanzia basati su controparte centrale, di cui all'art. 1, lettera *n)* della disciplina dei sistemi di garanzia;

la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) è sostituita dalla seguente:

e) «sistemi di garanzia della liquidazione»: i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'art. 69, comma 2, del testo unico;

la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) è sostituita dalla seguente:

f) «gestori dei servizi di mercato»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del testo unico e i soggetti di cui esse hanno eventualmente appaltato lo svolgimento di servizi, i gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i gestori dei servizi di compensazione e liquidazione di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico, i gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del testo unico;

all'art. 14 (Definizioni) sono aggiunte le seguenti lettere:

i) «Disciplina dei sistemi di garanzia»: il provvedimento recante la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del testo unico;

j) «Fondi di garanzia dei contratti»: i fondi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 68 del testo unico;

la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 16 (Accertamento dell'insolvenza di mercato) è sostituita dal seguente:

c) nel caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera *b)*, la controparte centrale comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali dell'inadempiente adottati in conformità con quanto previsto dalla disciplina dei sistemi di garanzia;

il comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituito dal seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera *c)*, il commissario nominato ai sensi dell'art. 72, comma 3, del testo unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalità:

(omissis);

la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituita dal seguente:

c) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l'intervento degli eventuali sistemi di garanzia della liquidazione, annulla le disposizioni e i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in accensione;

il numero 1) della lettera *d)* del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituita dal seguente:

1) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per gli euro, distinguendo i contratti assistiti dai sistemi di garanzia di cui all'art. 68 del testo unico da quelli non garantiti, e dispone che le contro-

parti dell'insolvente provvedano ad acquistare o vendere sul mercato gli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, indicando il mercato e i termini di esecuzione dell'operazione;

il numero 1) della lettera *f)* del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituita dal seguente:

1) in favore dei sistemi di garanzia della liquidazione per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l'intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dall'annullamento delle disposizioni e dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilità liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarità a norma delle disposizioni che lo regolano, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

il numero 2) della lettera *f)* del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituita dal seguente:

2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in euro a loro credito per ciascuna operazione eseguita, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

il comma 3 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituito dal seguente:

3. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si è verificata l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilità di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilità in titoli e in euro da essi costituite presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si è verificata l'insolvenza. Il regolamento di tali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate.

II. La presente delibera, pubblicata anche nel bollettino della Consob, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 dicembre 2002

Il presidente: SPAVENTA

02A14237

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 10 ottobre 2002.

Integrazione ordinanza n. 320 del 25 settembre 2002 - Approvazione progetto esecutivo dei lavori: Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A. - Dichiarazione pubblica utilità. (Ordinanza n. 328).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il Commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 307 del 15 luglio 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel programma commissariale, ordinanza n. 42 del 20 maggio 1996 sono ricompresi i lavori «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu»; per l'importo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11;

Atteso che con ordinanza n. 53 del 9 agosto 1996 è stato approvato il progetto dell'intervento «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Gio-

vanni Suergiu» ed è stata affidata all'E.S.A.F. l'attuazione dello stesso e che, con ordinanza n. 130 del 14 gennaio 1999, è stata approvata la riformulazione del progetto «definitivo» dell'intervento medesimo dell'importo complessivo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11;

Atteso che con le sopracitate ordinanze è stata dichiarata la pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'intervento e sono stati contestualmente fissati i termini espropriativi ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Atteso che con ordinanza n. 273 del 14 gennaio 2002 sono stati prorogati i termini per le procedure espropriative fissati con la sopracitata ordinanza n. 130/1999;

Atteso che con ordinanza n. 320 del 25 settembre 2002 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A.» per un importo complessivo di € 7.041.319,18;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 5745 del 10 ottobre 2002, ha fatto presente che nel progetto esecutivo sono state inserite alcune modeste varianti di tracciato rispetto al progetto definitivo interessanti nuovi mappali per i quali si rende necessaria la dichiarazione di pubblica utilità;

Ritenuto di dover provvedere integrando il disposto dell'art. 1 della sopracitata ordinanza n. 320 del 25 settembre 2002 con la dichiarazione di pubblica utilità del progetto esecutivo e la fissazione dei termini per l'espletamento delle procedure espropriative;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Per le motivazioni indicate in premessa, dopo il punto 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 320 del 25 settembre 2002 sono aggiunti i seguenti punti:

«2. I lavori dell'intervento «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A.», di cui al progetto esecutivo approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio, entro mesi due;

espropriazioni: compimento, entro mesi trentasei;

lavori: inizio, entro mesi due;

lavori: compimento, entro mesi 24.

4. Essendo l'intervento ricompreso nel programma del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le opere relative, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'«E.S.A.F.», dal presidente della regione ai sensi, per gli effetti e con le procedure rispettivamente di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24;

6. Per l'accesso negli immobili e per le occupazioni d'urgenza, trattandosi di intervento di assoluta urgenza, in quanto ricompreso nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna», si provvede ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 10 ottobre 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

02A14169

ORDINANZA 13 novembre 2002.

Approvazione perizia di variante e suppletiva e perizia di assestamento finale della «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtelli». Ente attuatore: Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai. (Ordinanza n. 332).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196/2002, n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il Commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 307 del 15 luglio 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste dal predetto programma commissariale, sono ricompresi anche i lavori «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» per un importo complessivo di L. 5.500.000.000 pari a € 2.840.512,9;

Atteso che il Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che con ordinanza n. 139 del 29 aprile 1999 è stato approvato il progetto «esecutivo» dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» dell'importo complessivo di L. 5.500.000.000, pari a € 2.840.512,9, avente il seguente quadro economico:

	Importi in lire	
1. *Lavori a base d'asta*		3.270.000.000
2. *Somme a disposizione dell'amministrazione*		
Espropriazioni	450.000.000	
Oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	80.000.000	
Oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	20.000.000	
Forniture apparecchiature elettromeccaniche	500.000.000	
Imprevisti	183.400.000	
Spese generali	508.000.000	
I.V.A. sui lavori	387.000.000	
I.V.A. su spese generali	101.600.000	
Totale . . .	2.230.000.000	2.230.000.000
Totale complessivo . . .		5.500.000.000
		€ 2.840.512,9

Atteso che con ordinanza n. 161 dell'8 settembre 1999 è stato approvato il progetto «definitivo» dell'impianto di pompaggio, ricompreso nelle somme a disposizione dell'amministrazione per l'importo di L. 500.000.000 (pari a € 258.228,45), relativo all'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che con ordinanza n. 164 del 6 ottobre 1999, in relazione dell'inserimento dell'intervento sopracitato nel PIC INTERREG IIC «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità» è stato disciplinato il rapporto di affidamento con il Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai e, su richiesta formulata dal Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, è stata, tra l'altro, autorizzata l'utilizzazione delle economie realizzate in sede di aggiudicazione per la realizzazione di opere migliorative;

Atteso che con ordinanza n. 220 del 2 ottobre 2000 è stata approvata una perizia di variante relativa all'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idro-

potabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» avente il seguente quadro economico:

	Importi in lire	
A. *Lavori in appalto*		3.265.087.584
B. *Somme a disposizione dell'amministrazione*		
Esecuzione pozzi trivellati . .	23.056.458	
Espropriazioni	450.000.000	
Oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	80.000.000	
Oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	20.000.000	
Forniture apparecchiature elettromeccaniche	446.100.000	
Forniture elettromeccaniche per Oliena	33.416.667	
Allaccio ENEL	40.000.000	
Imprevisti	35.522.668	
Spese generali	595.336.000	
I.V.A. sui lavori 10%	381.118.798	
I.V.A. sui lavori 20%	11.294.625	
I.V.A. su spese generali	119.067.200	
		2.234.912.416
Totale complessivo		5.500.000.000
		€ 2.840.512,9

Atteso che con ordinanza n. 223 del 15 novembre 2000 è stato approvato il progetto esecutivo dell'impianto di pompaggio - opere elettromeccaniche, per un importo complessivo di L. 446.100.000 (pari a € 230.391,4) relativo all'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» che non ha modificato il quadro economico di cui alla sopracitata ordinanza n. 220 del 2 ottobre 2000;

Atteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori dell'impianto di pompaggio, il Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai ha riscontrato la necessità di eseguire lavori di completamento e di miglioramento della funzionalità dell'intervento medesimo ed ha a tal fine redatto apposita perizia di variante e suppletiva dell'importo netto di L. 468.405.000 (pari a € 241.911,0) di cui L. 22.305.000 (pari a € 11.519,6) per maggiori lavori rispetto al contratto principale;

Atteso che il consiglio di amministrazione del Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai ha adottato la suddetta perizia con deliberazione n. 175 del 22 novembre 2001;

Atteso che con riferimento all'esecuzione dei lavori acquedottistici il Consorzio Govossai, in relazione ad economie realizzate su alcune categorie di lavori, ha provveduto alla realizzazione del sistema di allarme e di controllo del sistema dell'impianto di pompaggio del Gologone e per la messa a norma dell'impianto di produzione del biossido di cloro al potabilizzatore di Galtellì mentre con le economie realizzate sulle espropriazioni sono state effettuate forniture di apparecchiature elettromeccaniche;

Atteso che con riferimento ai suddetti lavori il Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai ha redatto una perizia finale di assestamento, adottata dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 193 del 21 dicembre 2001, avente il seguente quadro economico:

	Lire	Euro
A. *Lavori*		
Opere acquedottistiche (compresi oneri sicurezza)	3.333.624.991	1.721.673,63
Opere elettromeccaniche (compresi oneri sicurezza)	488.405.000	252.240,13
Esecuzione pozzi trivellati	23.056.458	11.907,67
Totale lavori . . .	3.845.086.449	1.985.821,42
B. *Somme a disposizione dell'amministrazione*		
Espropriazioni	252.859.996	130.591,29
Forniture elettromeccaniche per Oliena	33.416.667	17.258,27
Allaccio ENEL	60.307.000	31.145,97
Realizzazione ulteriori interventi concordati con Oliena .	85.522.668	44.168,77
Spese generali	604.270.718	312.079,78
I.V.A. sui lavori 10%	382.203.000	197.391,38
I.V.A. sui lavori 20%	11.294.625	5.833,19
Forniture di n. 2 misuratori elettromagnetici di portata .	5.009.600	2.587,24
Fornitura di n. 1 pompa per la pulizia delle sorgenti del Gologone	11.400.000	5.887,61
Sostituzione tratto condotta interna al potabilizzatore di Galtellì	27.000.000	13.944,34
Fornitura di n. 2 elettropompe gruppo di rilancio Oliena . . .	35.592.000	18.381,73
Fornitura sistema GSM per messaggi allarme impianto del Gologone	4.380.000	2.262,08
Fornitura di n. 2 elettropompe per il potabilizzatore di Galtellì	37.200.000	19.212,20
Fornitura di n. 1 misuratore di portata campionatore	17.232.000	8.899,59
Imprevisti	87.225.277	45.048,10
Totale somme a disposizione . . .	1.654.913.551	854.691,52
Totale complessivo . . .	5.500.000.000	2.840.512,94

Atteso che il Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai ha trasmesso per l'approvazione, con note prot. n. 885 e n. 886 del 25 giugno 2002, le suddette perizie con la precisazione che trattandosi di perizie non comportanti modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario, non necessitano, ai sensi della legge regionale n. 24/87, del parere degli organi consultivi;

Vista la relazione del responsabile del procedimento prot. n. 1391 del 17 ottobre 2002;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione delle perizie

1. È approvata la perizia suppletiva e di variante relativa all'impianto di pompaggio dell'opera «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» per l'importo complessivo di L. 468.405.000 pari a € 241.911,0.

2. È approvata la perizia finale di assestamento dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» per l'importo complessivo di L. 5.500.000.000 pari a € 2.840.512,94 avente il seguente quadro economico:

	Lire	Euro
A. *Lavori*		
Opere acquedottistiche (compresi oneri sicurezza)	3.333.624.991	1.721.673,63
Opere elettromeccaniche (compresi oneri sicurezza)	488.405.000	252.240,13
Esecuzione pozzi trivellati	23.056.458	11.907,67
Totale lavori	3.845.086.449	1.985.821,42
B. *Somme a disposizione dell'amministrazione*		
Espropriazioni	252.859.996	130.591,29
Forniture elettromeccaniche per Oliena	33.416.667	17.258,27
Allaccio ENEL	60.307.000	31.145,97
Realizzazione ulteriori interventi concordati con Oliena	85.522.668	44.168,77
Spese generali	604.270.718	312.079,78
I.V.A. sui lavori 10%	382.203.000	197.391,38
I.V.A. sui lavori 20%	11.294.625	5.833,19
Forniture di n. 2 misuratori elettromagnetici di portata	5.009.600	2.587,24
Fornitura di n. 1 pompa per la pulizia delle sorgenti del Gologone	11.400.000	5.887,61
Sostituzione tratto condotta interna al potabilizzatore di Galtellì	27.000.000	13.944,34
Fornitura di n. 2 elettropompe gruppo di rilancio Oliena	35.592.000	18.381,73
Fornitura sistema GSM per messaggi allarme impianto del Gologone	4.380.000	2.262,08
Fornitura di n. 2 elettropompe per il potabilizzatore di Galtellì	37.200.000	19.212,20
Fornitura di n. 1 misuratore di portata campionatore	17.232.000	8.899,59
Imprevisti	87.225.277	45.048,10
Totale somme a disposizione	1.654.913.551	854.691,52
Totale complessivo	5.500.000.000	2.840.512,94

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 novembre 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

02A14107

REGIONE CALABRIA

DECRETO 18 novembre 2002.

Autorizzazione sanitaria regionale alla società «Calabria acqua minerale di Cristofaro Salvatore & C. S.a.s.», in Girifalco, ad utilizzare l'acqua minerale naturale denominata «Moschetta» in contenitori PET.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che con istanza datata 29 novembre 2001 il sig. Cristofaro Salvatore nato il 21 settembre 1925, legale rappresentante della società «Calabria Acqua Minerale Sas. di Cristofaro Salvatore», con sede e stabilimento nel comune di Girifalco, contrada Monte Covello, ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare l'acqua minerale denominata «Moschetta»;

Visto il decreto del Ministero della salute datato 9 luglio 1998, che riconosce come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1992, n. 105, modificato ed integrato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Sorgente Moschetta» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonte della Madonnina della Calabria, sita nel territorio del comune di Girifalco;

Vista la nota n. 364 dell'11 marzo 2002 a firma del dirigente responsabile dell'U.O.I.P. e del dirigente responsabile dell'U.O.I.A.N. dell'Azienda sanitaria n. 7 di Catanzaro, con la quale si esprime parere igienico-sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione regionale per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale captata dal pozzo denominato «Moschetta», facendo però presente: «è necessario che tutte le operazioni relative all'utilizzazione procedano in maniera tale da evitare commistione tra le acque»;

Vista la successiva nota n. 2043 dell'8 agosto 2002 dell'Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, a firma del dirigente dell'U.O.I.A.N., con la quale, ad integrazione della nota n. 364 sopracitata, si esprime parere igienico-sanitario favorevole per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Moschetta», in considerazione che la legislazione vigente non vieta l'utilizzazione dell'imbottigliamento in uno stesso impianto ma in tempi separati di acque naturali diverse;

Considerato che il titolare della società «Calabria Acqua Minerale» ha dichiarato che le operazioni d'imbottigliamento delle acque minerali «Fonte della Madonnina» e «Moschetta» procedono sempre ed esclusivamente in maniera del tutto separata, poiché le stesse operazioni avvengono in tempi completamente distinti;

Vista l'autorizzazione del comune di Girifalco n. 52 del 19 febbraio 1997 rilasciata alla Soc. «Calabria acqua minerale S.a.s.» ad esercitare l'attività di produzione acqua minerale e bevande analcoliche nei locali siti in via Monte Covello, ai sensi della legge n. 283/1962 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980;

Visto il decreto n. 9912 del 2 agosto 2002 del dirigente generale del 7° Dipartimento della regione Calabria, che autorizza la Soc. «Calabria acqua minerale S.a.s.» a confezionare l'acqua minerale naturale denominata «Moschetta» in contenitori di plastica polietilene Ligter tm.C. della capacità di lt. 0,330; lt. 0,500; lt.1,000; lt. 1,500; lt. 2,000, prodotti direttamente nello stesso stabilimento e/o acquistati, utilizzando le preforme fornite dalle società autorizzate, con le indicazioni delle fasi di fabbricazione;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999;

Vista la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità e la legittimità dell'atto medesimo;

Su proposta del dirigente del servizio che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità del presente provvedimento;

Decreta:

Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato:

In esecuzione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 articoli 5 e 6, integrato e modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di rilasciare l'autorizzazione sanitaria regionale in favore della società «Calabria acqua minerale di Cristofaro Salvatore & C. S.a.s.», con sede e stabilimento nel comune di Girifalco C/da Monte Covello per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale denominata «Moschetta» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonte della Madonnina, in contenitori Pet da lt. 0,330; lt. 0,500; lt. 1,000; lt. 1,500; lt. 2,000, che saranno prodotti nello stabilimento e/o acquistati, utilizzando le preforme fornite dalle società autorizzate, con le indicazioni delle fasi di fabbricazione;

Le operazioni d'imbottigliamento dell'acqua minerale «Moschetta» dovranno essere effettuate in maniera separata e in tempi diversi, rispetto alle operazioni d'imbottigliamento dell'acqua minerale denominata «Calabria Fonte della Madonnina» che utilizza gli stessi impianti;

Sulle etichette o sui recipienti dovranno essere riportate le indicazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992, modificato dal decreto legislativo n. 339/1999;

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Ministero della salute e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Catanzaro, 18 novembre 2002

Il dirigente di settore: BRANCATI

02A13958

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 5 novembre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 7, commi 2 e 3;

Veduta la proposta formulata dal senato accademico in data 25 settembre 2002 di apportare alcune modifiche al vigente statuto dell'Università;

Considerato che tale proposta è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'Università nella riunione del 27 settembre 2002;

Sentite le facoltà dell'Ateneo che hanno espresso parere favorevole sulle modifiche statutarie proposte;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — U.R.S.T. Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e affari economici — S.A.U.S. — Ufficio I, con nota n. 3902 del 24 ottobre 2002 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Principi generali

Al comma 1, dopo la parola Urbino, sono aggiunte le parole «Carlo Bo».

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente nuovo comma:

7. Ai fini del presente Statuto per «Università» si intende la «Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"».

Art. 7.

Statuto

Al comma 1, sono abolite le parole «degli Studi di Urbino».

Art. 10.

Facoltà

Al comma 1, sono abolite le parole «degli Studi di Urbino».

Art. 29.

Sistema bibliotecario di Ateneo

Al comma 1, sono abolite le parole «di Urbino».

Art. 33.

Trattamento di quiescenza

Al comma 1, sono abolite le parole «degli Studi di Urbino».

Art. 48.

Logotipo

Al comma 1, sono abolite le parole «degli Studi di Urbino».

Art. 51.

Norma speciale

(Soppresso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 5 novembre 2002

Il rettore: BOGLIOLO

02A14048

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Sacramento (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Antonio Umberto Virgadamo, vice console onorario in Sacramento (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A14150

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Amparo (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Antonio Carlos Nardini Jr., agente consolare onorario in Amparo (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

3) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato generale d'Italia in San Paolo;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

5) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

6) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A14087

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, firmato a Bologna il 13 giugno 2000.

In data 1º ottobre 2002 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, firmato a Bologna il 13 giugno 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 154 dell'11 luglio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 2002.

Conformemente all'art. 12 l'Accordo è entrato in vigore in data 7 febbraio 2002.

02A14081

Rilascio di exequatur

In data 25 novembre 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Lilia Fortunato, console onorario della Repubblica di Lituania in Bari.

In data 19 novembre 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mircea Gheordunescu, console generale di Romania a Milano.

02A14079 - 02A14080

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 dicembre 2002

Dollaro USA	1,0067
Yen giapponese	124,18
Corona danese	7,4264
Lira Sterlina	0,64060
Corona svedese	9,0695
Franco svizzero	1,4740
Corona islandese	85,28
Corona norvegese	7,3440
Lev bulgaro	1,9492
Lira cipriota	0,57310
Corona ceca	31,050
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	236,06
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5999
Lira maltese	0,4154
Zloty polacco	3,9700
Leu romeno	34050
Tallero sloveno	230,0815
Corona slovacca	41,764
Lira turca	1578000
Dollaro australiano	1,7955
Dollaro canadese	1,5693
Dollaro di Hong Kong	7,8513
Dollaro neozelandese	2,0040
Dollaro di Singapore	1,7736
Won sudcoreano	1221,03
Rand sudafricano	8,9696

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A14289

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Avicontrol»

Estratto decreto n. 239 del 18 novembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: AVICONTROL granuli per somministrazione orale.

Titolare A.I.C.: Copyr S.p.a. - con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9 - codice fiscale n. 00394920581.

Produttore: Acme Drugs S.r.l. nell'officina sita in Cavriago (Reggio Emilia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. sacco da 15 kg A.I.C. n. 102592019.

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: nicarbazina 0,08 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: controllo della numerosità della popolazione dei colombi randagi.

Specie di destinazione: colombi.

Tempi di sospensione: gli animali trattati non devono essere destinati all'alimentazione umana.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14118

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Yodimaspen»

Estratto decreto n. 242 del 20 novembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: YODIMASPEN (penetamato iodidrato) polvere e diluente per sospensione iniettabile.

Titolare: Laboratorios Calier S.A., C/ Barcelonés, 26 (P.la del Ramassà - Les Franqueses del Valles, Barcellona, (Spagna).

Produttore: officina Reig Jofre, SA - C/Pi Maragall 41-45 Barcellona (Spagna). Il confezionamento ed il controllo saranno eseguiti presso Laboratorios Calier SA - C/Barcelonès 26 (Pla del Ramassà) Les Franqueses del Valles - Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone liofilizzato da 30 ml + 1 flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311015;

2 flaconi liofilizzato da 30 ml + 2 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311027;

4 flaconi liofilizzato da 30 ml + 4 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311039;

12 flaconi liofilizzato da 30 ml + 12 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311041.

Composizione:

un flacone di liofilizzato contiene: principio attivo: penetamato iodidrato 5 g (pari a 5 milioni di U.I. di benzilpenicillina);

un flacone di solvente contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento per via parenterale di mastiti acute e croniche sostenute da germi penicillino sensibili anche in presenza di batteri penicillinasi produttori, durante il periodo dell'asciutta o durante la lattazione.

Specie di destinazione: bovini.

Tempi di sospensione:

carni: 7 giorni;

latte: 6 giorni pari a 12 mungiture.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14120

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Calciumvit B12».

Provvedimento n. 189 del 26 novembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: CALCIUMVIT B12 nelle confezioni:

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 101712014;

flacone da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 101712026;

flacone da 500 ml in vetro - A.I.C. n. 101712038;

flacone da 100 ml in polipropilene - A.I.C. n. 101712040;

flacone da 250 ml in polipropilene - A.I.C. n. 101712053;

flacone da 500 ml in polipropilene - A.I.C. n. 101712065.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica di composizione del materiale di condizionamento primario.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo II consistente nell'aggiunta di contenitori di condizionamento primario in vetro tipo II.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14117

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duobiotic LS»

Provvedimento n. 190 del 26 novembre 2002

Oggetto: medicinale veterinario: DUOBIOTIC LS, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102794017.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione: flacone da 250 ml.

Titolare A.I.C. Industria italiana integratori-Trei S.p.a. via Pietro Bembo n. 12, Modena.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102794029.

La nuova confezione del medicinale veterinario deve essere posta in commercio con stampati conformi ai testi precedentemente approvati da questa amministrazione fatta salva la modifica riguardante la confezione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 549 del 19 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Fagen S.r.l., con sede in S.S. 233 (Varesina) km 20,5, Origgio, Varese, con codice fiscale 10928780153.

Medicinale: BROMOCRIPTINA.

Confezione A.I.C.:

n. 033739018\G - «2,5 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

n. 033739020\G - 5 mg capsule» 30 capsule (sospesa);

n. 033739032\G - 10 mg capsule» 20 capsule (sospesa);

Medicinale: CLOMIPRAMINA CLORIDRATO.

Confezione A.I.C.:

n. 029448014\G - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse (sospesa);

n. 029448026\G - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse (sospesa);

n. 029448038\G - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse (sospesa);

n. 029448040\G - «25 mg /2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale (sospesa).

Medicinale: DICLOFENAC SODICO.

Confezione A.I.C. n. 029267010\G - «50» 30 compresse gastroresistenti 50 mg (sospesa);

n. 029267022\G - «100» 21 compresse a cessione regolata 100 mg (sospesa);

n. 029267034\G - «100» 10 supposte 100 mg (sospesa);

n. 029267046\G - «75» 5 fiale soluzione iniettabile 75 mg (sospesa).

Medicinale: IDROCLOROTIAZIDE.

Confezione A.I.C. n. 033773019\G - «25 mg compresse» 20 compresse (sospesa).

Medicinale: IMIPRAMINA.

Confezione A.I.C..

n. 033792019\G - «10 mg compresse rivestite» 60 compresse (sospesa);

n. 033792021\G - «25 Mg compresse rivestite» 50 compresse (sospesa).

Medicinale: METILERGOMETRINA.

Confezione A.I.C.:

n. 033934011\G - «0.250 mg/ml soluzione orale» flacone da 10 ml (sospesa);

n. 033934023\G - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 1 ml (sospesa);

n. 033934035\G - «0,125 mg compresse rivestite» 15 compresse rivestite (sospesa).

Medicinale: TIORIDAZINA.

Confezione A.I.C.:

n. 033931015\G - «25 mg compresse rivestite» 25 compresse rivestite (sospesa);

n. 033931027\G - «50 mg compresse rivestite» 25 compresse rivestite (sospesa);

n. 033931039\G - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse a rilascio prolungato (sospesa).

È ora trasferita alla società: Gnr S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò, Milano, con codice fiscale 00795170158.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14111

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citizem»

Estratto decreto n. 550 del 19 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l., con sede in Strada Solaro, 75/177, Villa Sayonara - Sanremo - Imperia, con codice fiscale 00071020085.

Medicinale: CITIZEM.

Confezione A.I.C.:

n. 026675013 - 50 compresse 60 mg;

n. 026675025 - «Retard» 24 compresse 120 mg;

n. 026675037 - «Retard» 14 compresse 240 mg (sospesa);

n. 026675049 - «Retard» 14 compresse 300 mg, è ora trasferita alla società: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A, Milano, con codice fiscale 09674060158, con variazione della denominazione in: DILTIAZEM RK.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citropiperazina»

Estratto decreto n. 551 del 19 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5, Milano, con codice fiscale 00832400154.

Medicinale: CITROPIPERAZINA.

Confezione A.I.C. n. 011172020 - «0,08 g granulato effervescente» 20 bustine 6 g, è ora trasferita alla società: Bruno farmaceutici S.p.a., con sede in via Salvatore Quasimodo 136, Roma, con codice fiscale 05038691001.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pankreaden»

Estratto decreto n. 553 del 19 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Knoll AG, con sede in, Ludwigshafen A/Rhein - Germania.

Medicinale: PANKREADEN.

Confezione A.I.C.:

n. 027401013 - 40 capsule (sospesa);

n. 027401025 - 60 capsule (sospesa);

n. 027401037 - 80 capsule (sospesa);

n. 027401049 - 100 capsule (sospesa);

n. 027401052 - 120 capsule (sospesa).

È ora trasferita alla società: Knoll - Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00868480153.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allurit»

Estratto decreto n. 555 del 19 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in Piazzale Turr, 5, Milano, con codice fiscale 00832400154.

Medicinale: ALLURIT.

Confezione A.I.C.:

n. 022051015 - 40 compresse 150 mg;

n. 022051039 - «Plus» 30 bust. granulato efferv. 300 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale 01423300183.

Produzione, controllo e confezionamento: fermo restando le autorizzazioni alla produzione, concesse al medicinale Allurit nella confezione «Plus» 30 bust. granulato efferv. 300 mg (A.I.C. n. 022051039) presso Italchimici S.p.a., è autorizzata la modifica dell'officina di produzione, confezionamento e rilascio dei lotti da Aventis Pharma S.p.a. a Teofarma S.r.l., con sede in viale Certosa, 8/a, Pavia, per la forma farmaceutica «compresse».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C n. 022051015 - da 40 compresse 150 mg a «150 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C n. 022051039 - da «PLUS» 30 bust. granulato efferv. 300 mc (sospesa) a «300 mg granulato effervescente» 30 bustine.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14113

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tapazole»

Estratto decreto n. 558 del 19 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino, Firenze, con codice fiscale 00426150488.

Medicinale: TAPAZOLE.

Confezione A.I.C. n. 005472016 - «5 mg compresse» 100 compresse.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale 01423300183.

Produzione, confezionamento e controlli: è autorizzata la modifica della produzione completa e i controlli dalla società Eli Lilly Italia S.p.a. (per la produzione, confezionamento ed il rilascio dei lotti) e da Farloni Italia farmaceutici S.r.l. (per il confezionamento) e Eli Lilly and Company Indianapolis (USA) (produzione e confezionamento) a Teofarma S.r.l., con sede in Viale Certosa, 8/A, Pavia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14112

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Torta del Casar» ai sensi dell'art. 6 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 291 del 26 novembre 2002, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata da Castano Salgado, Juan Diaz Moreno, Mario Lazaro Ronco, Felix Ordiales Chaparro, Josè Maria Perez Gonzales, Andres Alvarez Rocha, Josè Queserias Perez Andrada SL Explotacion La Jarilla - C.B. Hnos. Regalado Nuestra Senora del Prado SCL Roncero Molano, Francisco, ai sensi dell'art. 6 del reg. (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto a base di formaggio - classe 1.3 denominato «Torta del Casar».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A14126

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto relativo all'Aeroporto «V. Magliocco» di Comiso, opere ed infrastrutture civili ed impiantistiche per la realizzazione di un aeroporto civile di secondo livello, presentato dall'E.N.A.C., in Roma.

In data 19 novembre 2002 con il DEC/VIA/7902 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo all'Aeroporto «V. Magliocco» di Comiso, opere ed infrastrutture civili ed impiantistiche per la realizzazione di un aeroporto civile di

secondo livello, aerostazione passeggeri, pista di volo, piazzali di sosta aeromobili e relative bretelle di collegamento con l'infrastruttura di volo, viabilità e parcheggi autovetture opere complementari ed accessori da realizzarsi nei comuni di Comiso, Vittoria e Chiaromonte Gulfi (Ragusa) nelle aree della zona italiana nella ex base Nato, presentato dall'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile) con sede in piazzale degli Archivi, 41 - 00144 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A14148

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31747 del 21 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Industrie Benfra, con sede in Roma, unità di Buccino (Salerno), per il periodo dall'8 giugno 2002 al 7 giugno 2003.

Con decreto n. 31748 del 21 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bitron, con sede in Nichelino (Torino), unità di Savona, per il periodo dal 14 luglio 2002 al 13 gennaio 2003.

Con decreto n. 31749 del 21 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ferrania, con sede in Cairo Montenotte (Savona), unità di Cairo Montenotte (Savona), per il periodo dal 1° aprile 2002 al 30 settembre 2002.

Con decreto n. 31750 del 21 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31751 del 21 novembre 2002, è esteso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà già concesso con decreto ministeriale n. 31463 del 16 settembre 2002 in favore di un lavoratore dipendente dalla S.p.a. Pantalonificio I.A.P., con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza), unità di Ponte dell'Olio (Piacenza), per il periodo dal 16 luglio 2002.

Con decreto n. 31752 del 25 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Officine Meccaniche Riva, con sede in Oggiono (Lucca), unità di Oggiono (Lucca), per il periodo dal 22 aprile 2002 al 21 ottobre 2002.

Con decreto n. 31753 del 25 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Alubau, con sede in Nomi (Trento), unità di Trento, per il periodo dal 26 settembre 2002 al 25 settembre 2003.

Con decreto n. 31754 del 25 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Olam, con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 3 ottobre 2002 al 2 ottobre 2003.

Con decreto n. 31755 del 25 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Co.Re.Mo. Fast Moulds, con sede in Villarbasse (Torino), unità di Villarbasse (Torino), per il periodo dall'8 ottobre 2002 al 7 ottobre 2003.

Con decreto n. 31756 del 25 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Italtest, con sede in Torino, unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 27 settembre 2002 al 26 settembre 2003.

Con decreto n. 31757 del 25 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Textile Italia, con sede in Susa (Torino), unità di Susa (Torino), per il periodo dal 18 settembre 2002 al 17 settembre 2003.

Con decreto n. 31758 del 25 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Margan, con sede in Messina, unità di Messina, Milazzo (Messina) e Catania, per il periodo dal 23 luglio 2002 al 22 dicembre 2002.

Con decreto n. 31759 del 25 novembre 2002, è annullato il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà disposto con D.D. n. 31464 del 16 settembre 2002 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tempesti, con sede in San Miniato (Pisa), unità di San Miniato (Pisa).

Con decreto n. 31760 del 25 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fonderie A. Doglione & C., con sede in Collegno (Torino), unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 2 settembre 2002 al 1° settembre 2003.

Con decreto n. 31761 del 25 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.n.c. Manifattura di Galliate, con sede in Galliate (Novara), unità di Galliate (Novara), per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 31762 del 25 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Reno de Medici, con sede in Milano, unità di Ciriè (Torino), per il periodo dal 27 maggio 2002 al 26 maggio 2003.

02A14084

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione del tasso di interesse semestrale relativo al periodo 1º gennaio 2003 - 30 giugno 2003 per i finanziamenti a tasso variabile concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti».

Si rende noto che per il periodo

1° gennaio 2003 - 30 giugno 2003

il tasso di interesse semestrale per i mutui a tasso variabile calcolato con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16 febbraio 1999, dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 13 settembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 29 dicembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16 febbraio 2000, dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16 febbraio 2001, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2001, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2002, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2002 e dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2002

è stato determinato nella seguente misura

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 18/2/1999 AL 16/9/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2002)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,037	45	3,487	99	180	1,743
15 anni	3,037	50	3,537	99	180	1,768
20 anni	3,037	55	3,587	99	180	1,793

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 17/9/1999 AL 29/12/1999

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2002)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,037	30	3,337	99	180	1,668
15 anni	3,037	35	3,387	99	180	1,693
20 anni	3,037	40	3,437	99	180	1,718

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 30/12/1999 AL 18/2/2000

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2002)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,037	10	3,137	99	180	1,568
15 anni	3,037	15	3,187	99	180	1,593
20 anni	3,037	20	3,237	99	180	1,619

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 19/2/2000 AL 27/02/2001

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2002)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,037	10	3,137	99	180	1,568
15 anni	3,037	12	3,157	99	180	1,578
20 anni	3,037	15	3,187	99	180	1,593

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 28/02/2001 AL 01/08/2002

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2002)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,037	0	3,037	99	180	1,518
15 anni	3,037	0	3,037	99	180	1,519
20 anni	3,037	0	3,037	99	180	1,519

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 02/08/2002 AL 18/11/2002

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2002)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI 360/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,037	10	3,137	99	180	1,568
15 anni	3,037	15	3,187	99	180	1,593
20 anni	3,037	15	3,187	99	180	1,593

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI DAL 19/11/2002

SCADENZA MUTUI	Indice di riferimento % (media aritmetica del tasso Euribor a sei mesi rilevato nei giorni lavorativi del mese di novembre 2002)	SPREAD in punti percentuali	TASSO IN RAGIONE D'ANNO %	CALCOLO GIORNI ACT/360		TASSO SEMESTRALE %
10 anni	3,037	10	3,137	99	181	1,577
15 anni	3,037	15	3,187	99	181	1,602
20 anni	3,037	15	3,187	99	181	1,602

02A14168

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Nautica Mure - Soc. coop. a r.l.», in Marano Lagunare

Con deliberazione n. 3878 del 14 novembre 2002 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa:

«Nautica Mure - Soc. coop. a r.l.», con sede in Marano Lagunare, costituita il 4 ottobre 1999 per rogito notaio dott. Vincenzo Cirota di San Giorgio di Nogaro.

02A14041

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio n. 43-NO, ha cessato l'attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi e, con determinazione del segretario generale n. 147/2002, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati deformati: marchio: 43-NO; denominazione impresa: «Luisa di Gresy S.r.l.»; città di Novara.

02A14082

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che all'impresa sottoindicata, è stato riattribuito il marchio precedentemente ritirato per decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma quarto, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio: 1149RM, ragione sociale: Sardonini Delio con sede in Roma.

02A14149

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651292/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**88,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio Inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 3 *

€ 0,77